SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

05A07437

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 luglio 2005, n. **146.**

Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino, è assegnato un contributo di 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2005, per l'istituzione di borse di studio riservate agli studenti provenienti dai Paesi dell'Europa orientale di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, e di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 84, agli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, definiti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e agli studenti che provengono dalle zone di confine, individuate ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni.

2. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sui risultati della propria attività. La medesima relazione è trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5124):

Presentato dall'on. ROSATO il 7 luglio 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 19 ottobre 2004 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 18, 20 gennaio 2005, 3 marzo 2005 e 13 aprile 2005.

Esaminato in aula il 9 maggio 2005 e approvato l'11 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3420):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 16 maggio 2005 con pareri delle commissioni, 1ª, 5ª, e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 maggio 2005, 21 giugno 2005.

Nuovamente assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 7 luglio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Relazione presentata il 29 giugno 2005 (atto n. 3420-A) relatore Budin.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 13 luglio 2005.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1:

— La legge 26 febbraio 1992, n. 212, reca: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1992).

— La legge 21 marzo 2001, n. 84, reca: «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2001).

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» (pubblicata nel Suppl. Ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987).

— La legge 9 gennaio 1991, n. 19, reca: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991).

05G0175

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 luglio 2005.

Piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 aprile e del 17-18 aprile 2005.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'art. 5, comma 4, lettere *d)* e *g)*, della citata legge n. 43 del 1995;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 2005 ha approvato i piani di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 aprile e del 17-18 aprile 2005;

Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:

a) alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito;

b) alla trasmissione, alle presidenze dei consigli regionali interessati, dei consuntivi di cui all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera *d)*, della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Detta trasmissione potrà essere comprovata, da parte dei rappresentanti dei movimenti e partiti politici interessati, anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Roma, 26 luglio 2005

Il Presidente: CASINI

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264/2005

Oggetto: Piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 aprile e del 17-18 aprile 2005.

Riunione di martedì 26 luglio 2005.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamati dall'art. 5, comma 4, lettere *d)* e *g)*, della citata legge n. 43 del 1995;

Vista la comunicazione del Ministero dell'interno in data 16 maggio 2005 relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, con riferimento alle consultazioni elettorali del 3-4 aprile e del 17-18 aprile 2005, in ciascuna regione interessata;

Viste le comunicazioni dei consigli regionali concernenti i risultati delle anzidette consultazioni elettorali del 3-4 aprile e del 17-18 aprile 2005;

Considerato che occorre procedere alla determinazione dei piani di ripartizione dei rimborsi in oggetto;

Constatato che i movimenti e partiti politici che hanno ottenuto almeno un candidato eletto hanno presentato nel termine di legge la richiesta di rimborso ai sensi del menzionato art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999, ad eccezione di Gente della Liguria per Claudio Burlando, Insieme per Bresso, La Primavera pugliese, La Puglia prima di tutto, Repubblicani - Democrazia liberale, Verdi Verdi - L'Ambienta-lista per Ghigo, che hanno presentato la richiesta successivamente al termine medesimo;

Rilevato che il Senato della Repubblica nella 848[a] seduta pubblica del 20 luglio 2005 ha approvato un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, che reca il differimento al 30 settembre 2005 del termine previsto dal menzionato comma 2 dell'art. 1 della legge n. 157 del 1999 per la richiesta di rimborso delle spese sostenute per le suddette elezioni regionali;

Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima rata del rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2005, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;

Delibera:

Art. 1.

1. I piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 aprile e del 17-18 aprile 2005 sono determinati nei prospetti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dai piani di cui all'art. 1 a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi. Ciascuna rata sarà posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno ovvero, qualora tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio.

2. Ove le richieste di rimborso effettuate oltre il termine di decadenza di cui al citato art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999, risultino presentate nei termini, successivamente all'approvazione della presente deliberazione, per effetto dell'entrata in vigore di una disposizione di legge che differisca il menzionato termine, le dichiarazioni di decadenza riportate in calce ai piani di ripartizione di cui all'art. 1 della presente deliberazione si intendono revocate.

3. All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lettera *g)*, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo le modalità indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

2. In caso di riformulazione dei piani di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

3. Nell'eventualità che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 5.

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, della presente deliberazione, le somme attribuite a partiti o movimenti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, nonché gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitività dei piani di cui all'art. 1.

Art. 6.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
ABRUZZO	DEMOCRATICI DI SINISTRA	136.430	€ 233.221,52
	DEMOCRAZIA E' LIBERTA'-LA MARGHERITA	122.764	€ 209.860,05
	FORZA ITALIA	117.287	€ 200.497,34
	ALLEANZA NAZIONALE	82.068	€ 140.291,90
	UDC	61.761	€ 105.577,91
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	38.221	€ 65.337,24
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	36.008	€ 61.554,21
	UDEUR POPOLARI	34.735	€ 59.378,06
	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	21.641	€ 36.994,41
	DEMOCRAZIA CRISTIANA	20.462	€ 34.978,96
	ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	17.982	€ 30.739,49
	FEDERAZIONE DEI VERDI	14.728	€ 25.176,91
	Totale	**704.087**	**€ 1.203.608,00**

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
BASILICATA	UNITI NELL'ULIVO	133.104	€ 227.786,46
	FORZA ITALIA	43.652	€ 74.703,50
	UDEUR POPOLARI	38.042	€ 65.102,87
	UDC	27.100	€ 46.377,37
	ALLEANZA NAZIONALE	22.553	€ 38.595,89
	FEDERAZIONE DEI VERDI	19.592	€ 33.528,61
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	15.992	€ 27.367,78
	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	14.332	€ 24.526,95
	ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	9.511	€ 16.276,57
	Totale	**323.878**	**€ 554.266,00**

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
CALABRIA	DEMOCRATICI DI SINISTRA	168.661	€ 315.865,45
	DEMOCRAZIA E' LIBERTA'-LA MARGHERITA	158.010	€ 295.918,44
	UDC	113.052	€ 211.721,86
	FORZA ITALIA	108.619	€ 203.419,82
	ALLEANZA NAZIONALE	107.981	€ 202.224,98
	UDEUR POPOLARI	94.642	€ 177.243,93
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI - SèL - PSE - LISTA MANCINI	74.214	€ 138.986,72
	PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI	58.252	€ 109.093,36
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	56.099	€ 105.061,25
	PROGETTO PER LE CALABRIE (PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI - ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO)	45.865	€ 85.895,19
	Totale	**985.395**	**€ 1.845.431,00**

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
CAMPANIA	DEMOCRAZIA E' LIBERTA'-LA MARGHERITA	459.729	€ 835.006,64
	DEMOCRATICI DI SINISTRA	438.196	€ 795.896,21
	FORZA ITALIA	344.148	€ 625.076,65
	ALLEANZA NAZIONALE	304.828	€ 553.659,66
	UDEUR POPOLARI	292.382	€ 531.053,97
	UDC	194.640	€ 353.524,99
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	154.341	€ 280.329,84
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	119.505	€ 217.057,15
	FEDERAZIONE DEI VERDI	99.430	€ 180.594,89
	PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI	84.376	€ 153.252,29
	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	78.307	€ 142.229,15
	ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO - LISTA CONSUMATORI	68.741	€ 124.854,41
	REPUBBLICANI - DEMOCRAZIA LIBERALE	41.170	€ 74.777,15
	Totale	**2.679.793**	**€ 4.867.313,00**

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI DECADUTI:
- REPUBBLICANI - DEMOCRAZIA LIBERALE
(vedi anche l'art. 2, comma 2, della presente deliberazione)

ALLEGATO 5 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
EMILIA - ROMAGNA	UNITI NELL'ULIVO	1.095.566	€ 1.695.761,38
	FORZA ITALIA	415.406	€ 642.982,22
	ALLEANZA NAZIONALE	201.963	€ 312.606,50
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	130.609	€ 202.161,90
	LEGA NORD PADANIA	109.092	€ 168.857,01
	UDC	89.787	€ 138.975,95
	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	79.406	€ 122.907,82
	FEDERAZIONE DEI VERDI	69.475	€ 107.536,22
	ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	31.929	€ 49.421,00
	Totale	**2.223.233**	**€ 3.441.210,00**

ALLEGATO 6 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
LAZIO	UNITI NELL'ULIVO	748.756	€ 1.303.330,13
	ALLEANZA NAZIONALE	468.679	€ 815.811,11
	FORZA ITALIA	425.128	€ 740.003,59
	UDC	217.390	€ 378.402,22
	LISTA STORACE	195.356	€ 340.048,51
	LISTA CIVICA PIERO MARRAZZO	186.740	€ 325.050,97
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	162.775	€ 283.336,04
	FEDERAZIONE DEI VERDI	73.045	€ 127.146,56
	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	64.676	€ 112.578,97
	UDEUR POPOLARI	46.343	€ 80.667,44
	PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI	30.429	€ 52.966,56
	ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	28.600	€ 49.782,90
	Totale	**2.647.917**	**€ 4.609.125,00**

ALLEGATO 7 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
LIGURIA	UNITI NELL'ULIVO	279.727	€ 509.729,42
	FORZA ITALIA	160.305	€ 292.114,01
	PER LA LIGURIA SANDRO BIASOTTI	71.067	€ 129.501,05
	ALLEANZA NAZIONALE	58.221	€ 106.092,57
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	53.626	€ 97.719,38
	LEGA NORD PADANIA	38.060	€ 69.354,41
	GENTE DELLA LIGURIA PER CLAUDIO BURLANDO	35.831	€ 65.292,64
	UDC	26.639	€ 48.542,62
	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	21.877	€ 39.865,12
	FEDERAZIONE DEI VERDI	16.089	€ 29.318,00
	ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	10.611	€ 19.335,78
	Totale	**772.053**	**€ 1.406.865,00**

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI DECADUTI:
- GENTE DELLA LIGURIA PER CLAUDIO BURLANDO
(vedi anche l'art. 2, comma 2, della presente deliberazione)

ALLEGATO 8 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
LOMBARDIA	UNITI NELL'ULIVO	1.186.848	€ 2.146.433,46
	FORZA ITALIA	1.137.621	€ 2.057.405,65
	LEGA NORD PADANIA	693.464	€ 1.254.140,66
	ALLEANZA NAZIONALE	380.962	€ 688.975,83
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	248.703	€ 449.783,32
	UDC	166.761	€ 301.589,92
	FEDERAZIONE DEI VERDI	128.060	€ 231.598,54
	PARTITO PENSIONATI	115.481	€ 208.849,22
	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	104.481	€ 188.955,55
	ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	61.421	€ 111.080,85
	Totale	**4.223.802**	**€ 7.638.813,00**

ALLEGATO 9 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
MARCHE	UNITI NELL'ULIVO	316.816	€ 551.575,80
	FORZA ITALIA	142.058	€ 247.322,60
	ALLEANZA NAZIONALE	102.107	€ 177.768,01
	UDC	57.293	€ 99.746,96
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	49.989	€ 87.030,71
	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	31.316	€ 54.521,07
	FEDERAZIONE DEI VERDI	25.666	€ 44.684,44
	UDEUR POPOLARI	14.172	€ 24.673,41
	Totale	**739.417**	**€ 1.287.323,00**

ALLEGATO 10 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
PIEMONTE	FORZA ITALIA	457.397	€ 839.718,92
	DEMOCRATICI DI SINISTRA	411.237	€ 754.975,42
	DEMOCRAZIA E' LIBERTA'-LA MARGHERITA	211.457	€ 388.206,40
	ALLEANZA NAZIONALE	195.318	€ 358.577,39
	LEGA NORD PADANIA	173.020	€ 317.641,28
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	130.776	€ 240.087,02
	UDC	93.872	€ 172.336,27
	INSIEME PER BRESSO	60.314	€ 110.728,33
	FEDERAZIONE DEI VERDI	57.516	€ 105.591,58
	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	53.359	€ 97.959,90
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	49.821	€ 91.464,61
	ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	31.016	€ 56.941,17
	VERDI VERDI - L'AMBIENTA-LISTA PER GHIGO	23.761	€ 43.621,98
	LISTA CONSUMATORI	23.378	€ 42.918,84
	SOCIALISTI E LIBERALI	16.944	€ 31.106,89
	Totale	**1.989.186**	**€ 3.651.876,00**

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI DECADUTI:
- INSIEME PER BRESSO
- VERDI VERDI -L'AMBIENTA-LISTA PER GHIGO

(vedi anche l'art. 2, comma 2, della presente deliberazione)

ALLEGATO 11 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
PUGLIA	FORZA ITALIA	381.663	€ 637.569,40
	DEMOCRATICI DI SINISTRA	356.639	€ 595.766,72
	ALLEANZA NAZIONALE	259.563	€ 433.600,91
	DEMOCRAZIA E' LIBERTA'-LA MARGHERITA	208.806	€ 348.811,16
	LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO	196.281	€ 327.888,11
	UDC	167.038	€ 279.037,57
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	109.146	€ 182.328,78
	SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	86.096	€ 143.823,67
	UDEUR POPOLARI	70.293	€ 117.424,71
	LA PRIMAVERA PUGLIESE	55.335	€ 92.437,31
	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	48.141	€ 80.419,71
	PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI - PRI	48.109	€ 80.366,26
	SOCIALISTI AUTONOMISTI - PSDI - REPUBBLICANI EUROPEI	47.511	€ 79.367,29
	ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	38.120	€ 63.679,60
	FEDERAZIONE DEI VERDI	33.309	€ 55.642,80
	Totale	**2.106.050**	**€ 3.518.164,00**

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI DECADUTI:
- LA PRIMAVERA PUGLIESE
- LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO

(vedi anche l'art. 2, comma 2, della presente deliberazione)

ALLEGATO 12 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
TOSCANA	UNITI NELL'ULIVO	880.395	€ 1.539.316,37
	FORZA ITALIA	310.231	€ 542.419,77
	ALLEANZA NAZIONALE	196.405	€ 343.402,03
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	147.983	€ 258.739,15
	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	77.120	€ 134.839,56
	UDC	66.239	€ 115.814,81
	FEDERAZIONE DEI VERDI	50.229	€ 87.822,31
	Totale	**1.728.602**	**€ 3.022.354,00**

ALLEGATO 13 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
UMBRIA	UNITI NELL'ULIVO	207.417	€ 335.661,70
	FORZA ITALIA	72.480	€ 117.293,96
	ALLEANZA NAZIONALE	62.903	€ 101.795,55
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	42.473	€ 68.733,80
	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	24.086	€ 38.978,23
	UDC	22.645	€ 36.646,27
	VERDI PER I VALORI	10.664	€ 17.257,49
	Totale	**442.668**	**€ 716.367,00**

ALLEGATO 14 ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 264 DEL 26 LUGLIO 2005

	Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso annuo dal 2005 al 2009
VENETO	UNITI NELL'ULIVO	560.629	€ 980.797,06
	FORZA ITALIA	523.896	€ 916.534,21
	LEGA NORD PADANIA	337.896	€ 591.134,96
	ALLEANZA NAZIONALE	186.396	€ 326.092,03
	UDC	147.953	€ 258.837,60
	PROGETTO NORD EST	125.690	€ 219.889,41
	PER IL VENETO CON CARRARO	107.333	€ 187.774,61
	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	80.424	€ 140.698,43
	FEDERAZIONE DEI VERDI	69.191	€ 121.046,77
	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	35.067	€ 61.348,25
	PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI-PLI-V.VERDI-FLC-LID	32.851	€ 57.471,46
	ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	29.607	€ 51.796,21
	Totale	**2.236.933**	**€ 3.913.421,00**

05A07672

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Karlegger Ingrid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Karlegger Ingrid, nata a Bolzano (Italia) il 3 ottobre 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di «Gesundheitspsychologin» e di «Klinische Psychologin» conseguiti in Austria nel 1999 - come attestato dal Ministero federale per il lavoro, la sanità e gli affari sociali austriaco - ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Magistra der Philosophie» conseguito presso la «Universitat Wien» in data 21 aprile 1995, dichiarato, altresì, corrispondente alla laurea italiana in psicologia dall'Università di Padova in data 30 aprile 1996;

Considerato che la sig.ra Karlegger risulta iscritta all'Albo degli psicologi sanitari e all'Albo degli psicologi clinici tenuti dal sopra nominato Ministero Federale dal marzo 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi tenutasi il 22 febbraio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di «psicologo», per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Karlegger Ingrid, nata a Bolzano (Italia) il 3 ottobre 1968, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A06903

DECRETO 24 giugno 2005.

Modifica al decreto 9 maggio 2005, concernente il riconoscimento al sig. Flint Aidan John, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 9 maggio 2005 con il quale si riconosce il titolo professionale di «Geotechnical Engineer» conseguito in Gran Bretagna dal sig. Flint Aidan John, nato il 22 settembre 1974 a Wallsend (Gran Bretagna), cittadino britannico, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei geologi;

Rilevato che, per mero errore materiale, nella frase della premessa «Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di geologo ...» è stata omessa la parola «non»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Flint in data 25 maggio 2005;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 9 maggio 2005 con il quale si riconosce il titolo professionale di «geotechnical engineer» conseguito in Gran Bretagna dal sig. Flint Aidan John, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei geologi, è modificato come segue: nella premessa la frase «Rilevato che vi sono differenza tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di geologo ...» è sostituita dalla seguente: «Rilevato che non vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di geologo ...».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 9 maggio 2005.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A06904

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 giugno 2005.

Gestione commissariale, con nomina di commissario governativo, della società cooperativa edilizia «Grafica Italiana», in Bari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto dei verbali di mancata ispezione datati 27 luglio 2004 e 22 dicembre 2004;

Tenuto conto che gli amministratori si sono reiteratamente sottratti all'ispezione;

Ritenuto di dover adottare il provvedimento della gestione commissariale per conoscere la situazione amministrativa, patrimoniale e contabile della cooperativa;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative reso nella riunione del 25 maggio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Grafica Italiana», con sede in Bari, codice fiscale n. 0539440723, costituita in data 10 giugno 1999, a rogito notaio dott. Michele Labriola di Bari.

Art. 2.

L'avv. Francesco Paolo Bello, nato a Bari il 29 marzo 1975, codice fiscale BLLFNC75C29A662O, con studio in Bari in via Principe Amedeo, 82/A, è nominato Commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A07527

DECRETO 14 giugno 2005.

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Capuano», in Agnone.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2 lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile con nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005 con il quale la dott.ssa Anna Ciampittiello è stata nominata commissario governativo della società cooperativa «Capuano», con sede in Agnone (Isernia), per un periodo di dodici mesi;

Vista la nota pervenuta in data 1° giugno 2005, con la quale la dott.ssa Ciampitiello rinuncia alla nomina di commissario governativo conferita con il decreto citato;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fulvio De Lellis nato a Vastogirardi (Isernia) il 16 ottobre 1946, residente in Isernia, via Palladio s.n.c., codice fiscale DLLFLV46R16L696L è nominato commissario governativo della società cooperativa «Capuano», con sede in Agnone (Isernia), in sostituzione della dott.ssa Anna Ciampittello, che ha rinunciato all'incarico. Il dott. Fulvio De Lellis rimane in carica fino alla scadenza prevista dal decreto ministeriale 24 marzo 2005 sopra citato.

Art. 2.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2202.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A07526

DECRETO 22 luglio 2005.

Abilitazione all'esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL per l'organismo CEC - Consorzio europeo certificazione, in Legnano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato nel supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m^3 secondo la norma UNI EN 12818»;

Vista la domanda presentata dalla società CEC - Consorzio Europeo Certificazione con sede in Legnano (Milano), via Pisacane n. 46;

Considerata la rispondenza dell'organizzazione della società CEC - Consorzio Europeo Certificazione ai requisiti minimi indicati in allegato II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Considerato che dalla documentazione presentata ai sensi dell'allegato II non risultano elementi ostativi all'abilitazione alle verifiche decennali dei recipienti di GPL con il metodo delle emissioni acustiche;

Ritenuto pertanto che la società CEC - Consorzio Europeo Certificazione ha dichiarato che la struttura operativa ed il personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II, corrisponde a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Decretano:

Art. 1.

1. La società CEC - Consorzio Europeo Certificazione è abilitata, ai sensi del decreto 17 gennaio 2005, alla esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL, con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche.

2. L'abilitazione è concessa per un periodo di 2 anni a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Durante il periodo di validità di cui al precedente comma l'abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa Amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive: GOTI

Il direttore generale della prevenzione del Ministero della salute: GRECO

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: ONELLI

05A07589

DECRETO 22 luglio 2005.

Abilitazione alla esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL per l'organismo Italsocotec S.p.a., in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato nel supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m^3 secondo la norma UNI EN 12818»;

Vista la domanda presentata dalla società Italsocotec S.p.a., con sede in Roma, via Vallombrosa n. 88;

Considerata la rispondenza dell'organizzazione della società Italsocotec S.p.a. ai requisiti minimi indicati in allegato II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Considerato che dalla documentazione presentata ai sensi dell'allegato II non risultano elementi ostativi all'abilitazione alle verifiche decennali dei recipienti di GPL con il metodo delle emissioni acustiche;

Ritenuto pertanto che la società Italsocotec S.p.a. ha dichiarato che la struttura operativa ed il personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II, corrisponde a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Italsocotec S.p.a. è abilitata, ai sensi del decreto 17 gennaio 2005, alla esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL, con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche.

2. L'abilitazione è concessa per un periodo di 2 anni a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Durante il periodo di validità di cui al precedente comma l'abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa Amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive: GOTI

Il direttore generale della prevenzione del Ministero della salute: GRECO

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: ONELLI

05A07590

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 luglio 2005.

Modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Vista la legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere espresso dall'Osservatorio delle professioni sanitarie in data 29 aprile 2005;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2005-2006, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2005/2006 l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001 avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Possono altresì essere ammessi ai predetti corsi di laurea specialistica, prescindendo dall'espletamento

della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:

coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;

coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;

coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse.

Art. 3.

1. Transitano altresì nella corrispondente laurea specialistica, con l'eventuale riconoscimento dei crediti formativi da parte degli organi accademici, coloro che risultino iscritti alle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti di assistenza infermieristica.

Quanto sopra comporta da parte degli atenei la corrispondente soppressione dei posti presso le scuole di provenienza e l'applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251.

Art. 4.

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;

logica e cultura generale;

regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica e informatica;

scienze umane e sociali.

3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 28 settembre 2005. Per lo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.

4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; diciotto quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art. 5.

1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;

- 0.25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti: teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; logica e cultura generale; regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria; cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5;

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui ai decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982: punti 3;

altri titoli accademici, o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2;

attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse. idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e per le classi di laurea specialistica delle

scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5;

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5;

attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;

attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.

Art. 6.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990. I medesimi definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2005

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

PROGRAMMI PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Anno accademico 2005-2006

1) *Teoria/pratica della disciplina specifica.*

Accertamento delle conoscenze teorico/pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) *Logica e cultura generale.*

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) *Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria.*

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) *Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese.*

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:

matematica, epidemiologia, statistica, informatica.

Nota: è auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.

5) *Scienze umane e sociali, scienze del management generale e sanitario.*

Psicologia, pedagogia, didattica sociologica, filosofia. Management ed organizzazione.

Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.

Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.

05A07595

DECRETO 20 luglio 2005.

Determinazione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2005-2006 riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264/1999;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in data 8 giugno 2005 ha ritenuto adeguata l'offerta potenziale formativa delle singole strutture universitarie;

Vista la rilevazione in data 20 giugno 2005 del fabbisogno di laureati specialisti delle professioni sanitarie per l'anno 2005, effettuata ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, dal Ministero della salute;

Considerato che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;

Considerato che l'attivazione dei predetti corsi a decorrere dall'anno accademico 2004-2005 soltanto in alcuni Atenei, rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e regionale stante anche l'impossibilità di programmare gli accessi nelle Università in cui i corsi non risultano attivati;

Ritenuto, di tener conto, per le considerazioni suesposte delle esigenze nazionali confermando l'offerta potenziale formativa proposta per l'anno accademico 2005-2006 da tutti gli Atenei ove più rispondente alle predette esigenze;

Ritenuto altresì, ove l'offerta potenziale formativa degli Atenei risulti superiore al fabbisogno professionale nazionale, di confermare la stessa offerta programmata nell'anno 2004-2005 in quelle sedi che l'abbiano proposta in misura maggiore rispetto al numero dei posti definiti per il precedente anno accademico e di ridurre, nella misura del cinquanta per cento, la stessa offerta nelle sedi ove il corso viene attivato per la prima volta, tranne il caso in cui la medesima sia largamente al di sotto delle esigenze della Regione;

Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2005/2006 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le Università:

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe SNT-SPEC/1:

c.d.l. Scienze infermieristiche e ostetriche n. 857;

Classe SNT-SPEC/2:

c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione n. 329;

Classe SNT-SPEC/3:

c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche n. 256;

Classe SNT-SPEC/4:

c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali n. 144;

Classe SNT-SPEC/5:

c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione n. 76.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle disposizioni in data 21 marzo 2005 citate in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2005

Il Ministro: MORATTI

Atenei	Determinazione numero posti per gli accessi ai corsi di laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie a.a. 2005/2006				
	SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE SNT-SPEC/1	SCIENZE DELLE PROFES.SANITARIE DELLE RIABILITAZIONE SNT-SPEC/2	SCIENZE DELLE PROFES. SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE SNT-SPEC/3	SCIENZE DELLE PROFES. SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI SNT-SPEC/3	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE SNT-SPEC/4
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	30	30	10	10	
Bologna					
Brescia	20				
Cagliari					
Catania					
Catanzaro "Magna Graecia"	30	15	10	10	
Chieti	30				
Ferrara	30	12	10		
Firenze	50	25	12	25	20
Foggia					
Genova	50	30			
L'Aquila	30	30			
Messina					
Milano	20				
Milano Bicocca	35				
Milano S.Raffaele					
Milano Cattolica "S. Cuore"	30				
Modena e Reg. Emilia					
Napoli Federico II	60	20	32	20	
Napoli Seconda Università	30				
Padova	30	20	20		
Palermo					
Parma	25				
Pavia	15		10	10	
Perugia					
Pisa	30	25		25	
Politecnica delle Marche	50		12		
Roma "La Sapienza" I Facoltà	80	30	80	40	30
Roma "La Sapienza" II Facoltà	45				
Roma "Tor Vergata"	60	60	30		
Roma Campus Bio Medico					
Sassari					
Siena			25		25
Torino	25				
Trieste					
Udine					
Varese " Insubria"					
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"					
Verona	40	25			
Totale	**845**	**322**	**251**	**140**	**75**

05A07596

DECRETO 21 luglio 2005.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle biotecnologie da realizzarsi nella regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in poi MIUR);

Viste, le Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo, di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal MIUR e dalla Regione Lombardia, in data 22 dicembre 2003, che ha individuato nelle Biotecnologie, nelle Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (ICT) e nei Materiali Avanzati i settori tecnologici e le tematiche di interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo delle «eccellenze» presenti nel territorio economico della Lombardia;

Visto l'Accordo di Programma (di seguito denominato «Accordo»), sottoscritto il 22 marzo 2004 e registrato dalla Corte dei conti il 12 luglio 2004, in materia di ricerca nel settore delle Biotecnologie fra il MIUR e la Regione Lombardia per il triennio 2004-2006;

Visto il predetto Accordo di Programma Quadro che, in particolare, destina, a valere sulle risorse disponibili per l'esercizio 2004 del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, un importo di 8 milioni di euro, di cui 6 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca industriale, e 2 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2004;

Ritenuta la opportunità di procedere, per l'attuazione degli interventi indicati nel richiamato Accordo di Programma, alla adozione del decreto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 8 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro riservati al finanziamento di progetti da presentarsi, nelle stesse tematiche, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 11 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000;

Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico previsto dall'art. 5 del richiamato Accordo di programma;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi generali

1. Le Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo, di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.

2. A tale scopo le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie.

3. In tale ambito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR attribuisce particolare priorità ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti di alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.

4. La presenza in Lombardia di un esteso patrimonio di competenze tecnologiche e scientifiche, per alcuni settori attestato su livelli di eccellenza internazionale, sia nel sistema universitario che in quello dei centri di ricerca pubblici e privati, pone all'ente regione la sfida per divenire soggetto di animazione sul territorio e per diventare un interlocutore nei confronti del partena-

riato territoriale e di altre amministrazioni pubbliche allo scopo di portare a sistema le specializzazioni presenti.

5. Obiettivo prioritario diventa, perciò, la valorizzazione della ricerca e delle politiche di sostegno alla ricerca per rendere più adeguati ed efficaci i processi di trasferimento tecnologico nel complesso sistema delle imprese, favorendo un collegamento e un'integrazione diretta tra il mondo delle imprese e quello della ricerca finalizzata allo sviluppo e alla competitività del sistema Lombardia.

6. A tale scopo in data 22 dicembre 2003 il MIUR e la regione Lombardia hanno sottoscritto un protocollo d'Intesa individuando nelle biotecnologie, nell'ICT e nei materiali avanzati i settori tecnologici e le tematiche considerati di interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo delle «eccellenze» presenti nel sistema economico della Lombardia, impegnandosi per la definizione di tre accordi di programma in materia di ricerca, da stipularsi entro il 30 marzo 2004 per il settore delle biotecnologie, ed entro il 30 giugno 2004 per il settore dell'ICT e dei materiali avanzati.

7. Nell'ambito del predetto protocollo le parti si sono impegnate a definire, all'interno dei richiamati accordi di programma, i relativi costi di attuazione, per un impegno di risorse complessive da parte del Ministero istruzione, università e ricerca pari a € 30.000.000,00 e da parte della regione Lombardia pari a non meno di € 60.000.000,00.

8. In data 22 marzo 2004, il MIUR e la regione Lombardia hanno sottoscritto il primo dei previsti accordi di programma, concordando la definizione e la realizzazione di specifiche iniziative di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, alta formazione e valorizzazione dei risultati della ricerca, nel settore tecnologico delle attività riferite alla tematica delle biotecnologie considerato di interesse strategico per lo sviluppo delle posizioni di eccellenza ivi raggiunte dall'economia lombarda.

9. Le azioni di sostegno alla ricerca dovranno mirare al potenziamento di cluster ad elevata tecnologia e di particolare rilevanza strategica, incrementando il grado di innovatività delle imprese che ne fanno parte attraverso il trasferimento tecnologico e la diffusione delle innovazioni; ciò si realizzerà con la valorizzazione di iniziative che promuovano il collegamento tra le imprese ed i centri tecnologici connessi con le università e con gli altri centri di ricerca pubblici e privati nonché incentivando la collaborazione e la presenza di ricercatori nelle imprese, al fine di impiegarne e valorizzarne le competenze tecniche e professionali ed estendere la possibilità di sfruttare il risultato della ricerca in maniera ottimale per lo sviluppo delle imprese coinvolte.

10. Il MIUR è titolare della gestione degli strumenti nazionali di intervento a sostegno della ricerca industriale. In particolare, attraverso le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (d'ora in poi FAR), sulla base della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, reso operativo con decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, interviene a sostegno delle imprese nazionali che investono in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

11. Ai fini del miglior perseguimento delle finalità del presente accordo di programma, quota parte delle risorse annuali del FAR è apparsa utilmente destinabile ad iniziative coerenti con gli obiettivi dell'accordo stesso, secondo le modalità in accordo specificate.

12. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MIUR e la regione Lombardia, con il richiamato accordo di programma, hanno, tra l'altro, concordato:

a) di destinare un importo pari a 6 milioni di euro al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999), nonché,

b) di destinare 2 milioni di euro al sostegno di progetti di ricerca, nelle stesse tematiche, finalizzati alla creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, selezionati e finanziati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto n. 593/2000.

Art. 2.

Tematiche dei progetti

1. Obiettivo dei progetti dovrà essere il miglioramento della qualità della vita, favorendo lo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche, e la crescita economica del territorio attraverso uno sviluppo sostenibile della presenza industriale nei settori innovativi e di alta tecnologia, con ampie ed utili ricadute al fine anche di arricchire e migliorare gli strumenti terapeutici disponibili e diminuire i costi sanitari.

2. Ai fini di cui al precedente art. 1, comma 12.*a)*, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001), sono invitati a presentare progetti di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, nelle tematiche sottoelencate:

Tema n. 1: sviluppo di piattaforme tecnologiche innovative per lo studio della genomica.

Risultati attesi:

1*a*: sviluppo e uso di diverse tecnologie innovative e altamente parallele per generare informazioni massive di sequenza nucleotidica utili per applicazioni di rilevanza biomedica e diagnostica (identificazione di geni candidati);

1*b*: sviluppo e uso di tecnologie innovative e altamente parallele in grado di generare un vasto numero di dati di diversità genomica quali SNP e microsatelliti utili per applicazioni di primaria rilevanza biomedica;

1*c*: messa a punto e validazione di piattaforme tecnologiche per l'analisi dei polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) nella pratica clinica al fine di razionalizzare l'intervento terapeutico;

1*d*: sviluppo di specifici modelli animali per la validazione biologica di geni candidati (target) per il drug design.

Tema n. 2: sistemi di screening di librerie chimiche per l'identificazione di nuove sostanze con attività biologica.

Risultati attesi:

2*a*: sviluppo parallelo di metodologie di «rational drug design» e di chimica combinatoriale per la produzione di librerie chimiche basate sulle interazioni tra proteine e/o peptidi con piccolo molecole di sintesi (small molecules);

2*b*: messa a punto di metodologie combinate di tipo chimico (chimica combinatoriale), biochimico e cellulare per lo screening farmacologico ad alta resa, primario e secondario, di librerie chimiche di molecole con potenziale attività biologica;

2*c*: nuove tecnologie per lo sviluppo di saggi funzionali (cellulari e biochimici) per misurare l'attività agonista ed antagonista su importanti classi di target di interesse farmaceutico;

2*d*: nuovi modelli biochimici e cellulari per la valutazione precoce degli effetti tossici e del profilo farmacocinetico e metabolico di molecole in fase di valutazione per le loro attività biochimiche e farmacologiche.

Tema n. 3: produzione e sviluppo di proteine e peptidi con particolare rilevanza agli anticorpi ed alle sostanze antibatteriche, antivirali e antitumorali.

Risultati attesi:

3*a*: sviluppo di sistemi di espressione ricombinanti in ospiti eucarioti e procarioti per la produzione di proteine anticorpi o loro derivati per uso diagnostico o terapeutico;

3*b*: produzione di peptidi o polipeptidi con attività terapeutica in particolare antibatterica;

3*c*: modificazione di peptidi e proteine di origine naturale o ricombinante per l'ottimizzazione dell'attività biologica o delle caratteristiche farmacocinetiche;

3*d*: sviluppo di anticorpi o loro derivati per impiego diagnostico o terapeutico, in particolare in campo antitumorale, antivirale e antibatterico;

3*e*: studio di formulazioni e sistemi innovativi per la somministrazione di farmaci a base di proteine o peptidi.

Art. 3.

Requisiti dei progetti

1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente art. 2 e deve prevedere il perseguimento di almeno uno dei possibili risultati attesi indicati per il tema di riferimento.

2. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati di ricerca industriale conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di sviluppo precompetitivo, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità e sicurezza;

valutazione della trasferibilità industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici.

3. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie.

4. Le attività di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

5. La durata delle attività di ricerca non deve superare i trentasei mesi.

6. In relazione agli obiettivi generali del richiamato accordo di programma quadro, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Lombardia; le attività progettuali svolte all'esterno della regione Lombardia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando.

7. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano, al momento della presentazione della domanda, di un bilancio con conto economico e stato patrimoniale su base almeno annuale.

8. I soggetti proponenti sono, altresì, ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno all'atto dell'inizio delle attività di ricerca.

9. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 7 e 8, ciascun progetto deve prevedere, tra i sog-

getti proponenti, la presenza, per almeno il 51% del costo totale del progetto stesso, di imprese di piccola e media dimensione, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

Art. 4.

Forme e misure del finanziamento

1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca e di formazione di costo complessivo preventivato non inferiore a € 600.000 e non superiore a 2,5 milioni di euro, con attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.

2. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 2, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.

3. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MIUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 6 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili del FAR 2004.

Art. 5.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osservano le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata a individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.

3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999, integrato da due rappresentanti della regione Lombardia, che, avvalendosi di «panel» di esperti all'uopo nominati dal MIUR d'intesa con regione Lombardia, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:

a) entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 30 punti);

b) grado e modalità di coinvolgimento delle imprese, delle strutture universitarie, degli enti pubblici di ricerca e di altri centri di ricerca pubblici e privati (max 30 punti);

c) qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento (max 20 punti);

d) idoneità della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti nella regione Lombardia, reti regionali, interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attività e funzioni e le modalità di integrazione tra le organizzazioni coinvolte (max 15 punti);

e) grado di collegamento del progetto con le iniziative di cui al successivo art. 6 (max 5 punti).

4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 80 punti e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 30%.

5. In relazione alle risorse disponibili, e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo, sarà adeguatamente considerata anche l'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Progetti per nuove imprese

1. Al fine di favorire, nel settore delle biotecnologie e nel territorio lombardo, la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quali spin-off dalla ricerca pubblica, e per i fini di cui al precedente art. 1, comma 12.b), un importo di 2 milioni di euro, a valere sulle risorse del FAR per l'esercizio 2004, è destinato al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi dell'art. 11 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno dei temi di cui al precedente art. 2.

3. La durata delle attività di ricerca non deve superare i trentasei mesi.

4. In relazione agli obiettivi generali del richiamato accordo di programma quadro, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Lombardia; le attività progettuali svolte all'esterno della regione Lombardia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando, a meno che non sia dimostrata l'effettiva indisponibilità di risorse equivalenti all'interno della regione.

5. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre la propria organizzazione aziendale nel territorio della regione Lombardia. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno.

6. Per la selezione e il finanziamento dei progetti di cui al precedente comma 1 si applicano, nei limiti delle richiamate disponibilità, le disposizioni dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, integrando il comitato di preselezione valutativa previsto nel sopra citato articolo con un rappresentante della regione Lombardia.

Art. 7.

Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti debbono essere presentati entro le ore 17 del 28 ottobre 2005, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (sezione «Servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sarà attivo a partire dall'8 agosto 2005.

2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione Persona Fisica»). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».

3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI, piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. I soggetti proponenti diversi dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, dovranno, in sede di presentazione della domanda, comprovare il proprio avvenuto inserimento nel sistema informatico regionale lombardo denominato Quality Evaluation in Science and Tecnology for Innovation Opportunity (QuESTIO), secondo le modalità indicate al sito web www.questio.it

6. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

7. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle domande.

2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute agli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A07572

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 2005.

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2003 del gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, € 72.422.041,00 a fronte di 112.050 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, € 819.756,00 a fronte di 16.930 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbori rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2003, nella seguente misura:

€ 646,34 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

€ 48,42 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2005

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

05A07573

DECRETO 22 luglio 2005.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2005, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con il quale sono istituite le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni e, in particolare, il successivo comma 38, lettera *b)*, il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse Autorità si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità entro il 31 luglio di ogni anno, della misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il comma 39 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995 che prevede che il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità;

Visto, altresì, il comma 40 del medesimo art. 2 della legge n. 481 del 1995, come modificato dall'art. 18, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che prevede che le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, dell'art. 2 della legge n. 481 del 1995, sono versate direttamente ai bilanci delle predette Autorità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e detta le norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, che dispone che alla copertura finanziaria di parte dell'onere derivante dall'applicazione della predetta legge si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)* e commi successivi, della citata legge n. 481 del 1995;

Visto il proprio decreto 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalità di versamento del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge n. 481 del 1995;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto lo stanziamento autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005);

Vista la deliberazione n. 427 del 14 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2005, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2005;

Vista la nota n. U1452/05/RM in data 30 giugno 2005, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ordine al contributo dovuto per l'anno 2005 dai soggetti che esercitano il servizio nel settore delle comunicazioni, propone la misura dello 0,65 per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio;

Considerata la congruità della misura del contributo proposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Ritenuto necessario determinare la misura del contributo dovuto, per l'anno 2005, dai predetti soggetti;

Ritenuto, altresì, che il contributo dovuto venga versato secondo le modalità determinate dalla stessa Autorità;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione della misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2005

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comu-

nicazioni dai soggetti che esercitano il servizio nel settore delle comunicazioni è stabilito nella misura dello 0,65 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2004, al netto delle quote riversate agli operatori terzi.

Art. 2.

Determinazione delle modalità di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 affluisce direttamente al bilancio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il versamento è effettuato entro il 31 luglio 2005, secondo le modalità determinate dalla stessa Autorità.

2. Restano ferme le altre disposizioni del proprio decreto 17 maggio 2002 e i dati di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto sono comunicati entro il 15 settembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A07639

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Cocco Catherine, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ottico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cocco Catherine cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Brevet de Technicien Superieur Opticien-Lunetier» conseguito in Francia in data 12 luglio 1999 al fine dell'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di ottico;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del 9 giugno 2005;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Ottico» che si consegue in Italia;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di studio «Brevet de Technicien Superieur Opticien-Lunetier» conseguito in Francia il 12 luglio 1999 presso «Academie de Paris» (Francia) dalla sig.na Cocco Catherine nata a Cagliari (Italia) il giorno 8 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di «Ottico», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07570

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 luglio 2005.

Designazione di Ecosim S.r.l. quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8 che prevede la designazione di organismi notificati per lo svolgimento delle attività di certificazione per i recipienti a pressione trasportabili;

Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Vista la domanda presentata da Ecosim S.r.l., con sede in via Traversa Fiorentina, 10 - Prato del 1° settembre 2004;

Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla Commissione TPED con prot. n. 2263_MOT2/U del 28 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Ecosim S.r.l., è designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo rilascia la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Tale attività deve peraltro essere svolta nel rispetto dei requisiti e con il mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, come individuati nella documentazione presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione per la valutazione dei requisiti di idoneità necessari per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha condotto l'istruttoria. È fatta salva la possibilità di modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate è inviata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Art. 3.

1. La presente designazione ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Durante il periodo di validità della designazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri può effettuare verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo.

3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo non abbia mantenuto i requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto la designazione è oggetto di immediata sospensione o revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2005

Il capo del dipartimento: FUMERO

05A07531

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Ittica Nettuno - S.c. a r.l.», in Rosolina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro. servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale sono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determi-

nato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Considerato che la «Cooperativa Ittica Nettuno - S.c. a r.l.», con decreto ministeriale 31 marzo 2004, era stata posta in gestione commissariale e che con nota n. 1575499 datata 4 marzo 2005 la divisione IV della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive, comunica che la procedura di gestione commissariale non può essere utilmente proseguita e che è opportuno adottare il provvedimento di scioglimento ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto di quanto espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, così;

Decreta:

La società «Cooperativa Ittica Nettuno - S.c. a r.l.», con sede in 45010 Rosolina (Rovigo), piazza Martiri della Libertà n. 3, costituita per rogito notaio dott. Livio Penzo in data 22 luglio 1996, repertorio n. 9356, R.E.A. n. 112336, Camera di commercio, industria ed artigianato di Rovigo, codice fiscale e n. 01054170293, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiedecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Rovigo, 26 maggio 2005

Il direttore provinciale reggente: DRAGO

05A07322

DECRETO 8 giugno 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle imprese industriali fino a quindici dipendenti del settore tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori della provincia di Bergamo. (Decreto n. 36207).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Visto il verbale del 7 giugno 2004 recante il piano di gestione della crisi occupazionale della filiera produttiva del settore tessile (con ciò intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori), che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Bergamo con la indicazione delle iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di politiche industriali, volte alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti;

Visto il verbale del 28 giugno 2004 relativo alle misure in favore delle crisi occupazionali del settore tessile in Lombardia;

Visto il verbale di accordo in data 21 marzo 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso la prefettura di Bergamo, alla presenza del Ministro on. Roberto Maroni, tra la regione Lombardia, la provincia di Bergamo, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva del settore tessile (con ciò intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori), che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Bergamo, si prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti di sostegno al reddito:

il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori

dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991;

il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese industriali fino a 15 dipendenti;

il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con più di 15 dipendenti;

trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti o dalle imprese industriali con più di 15 dipendenti nel caso in cui l'indennità di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 scada dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005;

Visto il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale sottoscritto in data 21 marzo 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 21 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale sottoscritto in data 21 marzo 2005 che ha recepito le intese del 7 giugno 2004 e del 28 giugno 2004, che diventano parte integrante del presente provvedimento, è concesso, a far data dal 1° maggio 2005 e fino al termine previsto dalla legge per la fruibilità delle risorse, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con più di 15 dipendenti, operanti nel settore tessile (con ciò intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori) ubicate nella provincia di Bergamo, che non possono fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria in base alla vigente normativa.

Art. 2.

È autorizzata la concessione del trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti o dalle imprese industriali con più di 15 dipendenti nel caso in cui l'indennità di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 scada dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005.

Art. 3.

Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di euro 15.000.000,00, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 4.

Le società di cui all'art. 1 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006 la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5.

L'onere complessivo, pari ad euro 15.000.000,00, graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 6.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 7.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 3, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 337

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

In data 21 marzo 2005, presso la prefettura di Bergamo alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, on. Roberto Maroni, assistito dalla dott.ssa Matilde Mancini, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione del settore tessile, abbigliamento (con ciò intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori) e moda della provincia di Bergamo.

Hanno partecipato:

regione Lombardia;

Agenzia regionale per il lavoro;

provincia di Bergamo;

Camera di commercio di Bergamo;

Unione industriali della provincia di Bergamo;

Apindustria - Bergamo;

Unione artigiani;

Associazione artigiani;

C.N.A.;

C.I.S.L.;

C.G.I.L.;

U.I.L.;

F.E.M.C.A. - C.I.S.L.;

F.I.L.T.E.A. - C.G.I.L.;

U.I.L.T.A. - U.I.L.

Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva settore tessile, abbigliamento (con ciò intendendosi i settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e accessori) e moda che continua a colpire le aziende ubicate nella provincia di Bergamo, con pesanti ricadute sull'occupazione.

Considerati gli effetti positivi ai fini della riduzione dell'impatto sociale ed occupazionale della crisi in atto raggiunti nel 2004 con l'estensione della Cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti del settore tessile-abbigliamento-moda, localizzate nella provincia di Bergamo, come da accordo del 28 giugno 2004 tra le medesime parti.

Considerata la necessità di proseguire nell'attuazione del programma di politiche attive del lavoro, in applicazione del «Protocollo d'accordo per la difesa e lo sviluppo dell'occupazione» siglato il 9 febbraio 2004 in sede di commissione provinciale per le politiche del lavoro, rivolto ai lavoratori coinvolti nella Cassa integrazione guadagni straordinaria, attraverso percorsi che accompagnano i lavoratori sia in caso di rientro al lavoro nella medesima unità produttiva sia in quello di collocazione esterna.

Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155, della legge della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla normativa vigente, della cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende artigiane, alle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed alle imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono far ricorso agli ammortizzatori in base alla vigente normativa, o della indennità di mobilità ai lavoratori licenziati dalle aziende artigiane ed alle imprese industriali fino a 15 dipendenti.

Le parti concordano quanto segue:

1) il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti (codice Ateco 91, come definito dall'accordo tra le parti sociali del 18 giugno 2004), del settore tessile abbigliamento moda, ubicate nella provincia di Bergamo.

I lavoratori beneficiari devono avere una anzianità lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni;

2) il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria previsto al punto 1 può essere concesso a partire dal 1º maggio 2005 e fino al 31 dicembre 2006 e potrà riguardare anche i lavoratori delle imprese industriali con più di 15 dipendenti appartenenti ai settori di cui sopra;

3) può essere erogato il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione attività o riduzione di personale dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti o dalle imprese industriali con più di 15 dipendenti nel caso in cui l'indennità di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 scada dal 1º maggio 2005 al 31 dicembre 2005. Ai fini dell'applicazione del presente punto, le imprese che procedono al licenziamento devono appartenere al settore tessile, abbigliamento, moda;

4) i trattamenti di cui ai punti 1, 2 e 3 possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro;

5) la distribuzione tra le imprese e tra i lavoratori in mobilità delle risorse di cui al punto 4 avverrà con la flessibilità richiesta dalla situazione occupazionale del territorio bergamasco, fatta salva la priorità accordata alle imprese artigiane ed alle piccole imprese industriali con meno di 15 dipendenti del settore tessile-abbigliamento-moda;

6) stante la complessità della situazione occupazionale delle aziende del settore tessile, abbigliamento, moda, che si è sviluppata nel corso dell'anno 2004, gli stessi criteri di distribuzione di cui al punto 3, come già formulati nella nota del 3 novembre 2004 tra provincia di Bergamo, agenzia regionale del lavoro, C.C.I.A.A. e le parti sociali, si attuano anche alla ripartizione dei fondi complessivamente stanziati (5.980.000 €) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 gennaio 2005. Conseguentemente le parti firmatarie intendono modificato l'accordo in sede governativa del 28 giugno 2004 nei punti 3, 5 e 7 per quanto attiene al riparto tra le imprese delle risorse finanziarie complessive;

7) al fine del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, le imprese richiedenti il trattamento faranno riferimento alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo o alla provincia di Bergamo ed applicheranno la procedura prevista dall'art. 5, legge n. 164/1975 e successive modificazioni e integrazioni. L'esame congiunto verrà svolto dalla provincia di Bergamo, con l'assistenza tecnica dell'agenzia regionale per il lavoro;

8) le domande di cassa integrazione guadagni straordinaria, unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che procederà, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti. Le domande di CIGS, per conoscenza, saranno inviate alla regione Lombardia - Direzione generale istruzione, formazione e lavoro e alla provincia di Bergamo. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso. Le istanze relative ai trattamenti di mobilità dovranno essere presentate dagli interessati alla direzione provinciale del lavoro;

9) l'erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa anche se con oneri a carico della regione;

10) la regione Lombardia e le istituzioni locali si attiveranno per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore attraverso le azioni previste nell'accordo del giugno 2004, e nel protocollo del 28 giugno 2004, che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 35/2005, vengono recepite nella presente intesa;

11) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali garantisce nel limite di 15 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ritiene che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.

Le istituzioni locali e le parti sociali continueranno ad attivarsi per il superamento dell'attuale fase di crisi del settore tessile-abbigliamento moda, attraverso le azioni concordate in sede locale ed in raccordo con il Tavolo regionale della moda presso la regione Lombardia.

La provincia di Bergamo, in raccordo con le parti sociali, si impegna a potenziare gli impegni di formazione e riqualificazione allo scopo di facilitare il reinserimento dei lavoratori interessati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo, 21 marzo 2005

POLITICHE DEL LAVORO PER IL SETTORE TESSILE IN PROVINCIA DI BERGAMO

L'attuale congiuntura del settore tessile in provincia di Bergamo richiede una forte integrazione tra i più vari potenziali interventi e strumenti normativi-finanziari, da porre in atto da parte dei vari soggetti economici, sociali, istituzionali e politici.

Premessa indispensabile:

forte dialogo tra le parti sociali;

accordo e collaborazione istituzionale da parte degli enti locali a garanzia degli interventi;

coordinamento istituzionale della provincia.

Tali premesse sono già operative con il «Protocollo d'accordo» siglato in data 9 febbraio 2004, la conseguente costituzione del «tavolo provinciale per il settore tessile», il verbale per il tessile siglato in data 28 maggio 2004 e la condivisione del presente schema procedurale definito in data 2 giugno 2004 in sede di commissione provinciale.

L'intervento finanziario richiesto dalle parti sociali al Ministero del lavoro per l'estensione transitoria della Cassa integrazione guadagni straordinaria alle piccole realtà produttive, ha lo scopo di sostenere lo sforzo congiunto per contrastare e sostenere la congiuntura in atto.

1. Regione Lombardia — con l'agenzia regionale per il lavoro — provincia e parti sociali attivano l'osservatorio provinciale del tessile, come previsto nell'accordo sopracitato del 9 febbraio u.s. Sono accantonati al proposito risorse pari al 20% del F.N.O. provinciale 2004-2005 (euro 150.000 circa).

L'iniziativa si concretizza in un gruppo di lavoro congiunto formato da consulente dell'agenzia, UPAL (Unità provinciale per le politiche attive del lavoro), funzionario provinciale, rappresentanti delle parti sociali.

2. Come previsto dal citato verbale del 28 maggio 2004, le parti sociali e la provincia raccolgono le segnalazioni di difficoltà aziendali.

3. L'osservatorio analizza la situazione della specifica realtà aziendale e predispone rapporto per la commissione provinciale per le politiche del lavoro.

4. In caso di difficoltà aziendali non gravi, l'Osservatorio valuta, se sono necessari, interventi di sostegno.

In caso negativo — di transitoria difficoltà — l'erogazione degli eventuali ammortizzatori sociali da parte dell'INPS, estesi anche a realtà produttive dell'indotto, viene affiancato con:

attivazione di contratti di solidarietà;

inserimento dei lavoratori coinvolti in azioni formative presenti nel catalogo provinciale di offerta di formazione professionale.

In caso di difficoltà aziendali che necessitino interventi di sostegno, l'osservatorio, congiuntamente alla commissione provinciale, promuove politiche industriali a supporto dell'innovazione (coinvolgendo la facoltà di ingegneria tessile, SERVITEC), richiedendo congiuntamente alle aziende interessate investimenti per l'innovazione. Il F.N.O. provinciale può intervenire a supporto del processo di riconversione riqualificazione del personale dipendente.

La specifica situazione di difficoltà aziendale non grave, in conclusione, viene sostenuta dalle politiche integrate in un arco di tempo limitato che si prevede possa concludersi con la ripresa del processo produttivo e il rientro in azienda del personale.

5. In caso di aziende, con difficoltà gravi, che precludono l'ipotesi di ripresa produttiva nel breve/medio termine, l'osservatorio e la commissione provinciale per le politiche del lavoro avviano le procedure previste dal citato protocollo d'accordo provinciale per l'occupazione del 9 febbraio 2004. La procedura si focalizza sui lavoratori:

viene implementato uno strumento informativo a rete che raccoglie e diffonde la scheda professionale dei lavoratori coinvolti;

la scheda professionale di ciascun lavoratore viene arricchita di informazioni raccolte in seguito ad azioni orientative/formative finanziate con:

secondo bando regionale orientamento fino al 30 settembre 2004 (azioni residue);

F.N.O. provinciale.

Il risultato atteso è la messa in rete, continua ed aggiornata, delle caratteristiche dei lavoratori in prospettive di matching occupazionale;

Per aumentare le possibilità di incontro domanda/offerta di lavoro, la provincia di Bergamo promuove un bando finanziato dal F.N.O. provinciale per individuare società accreditate di out-placement, con vincolo di effettiva collocazione lavorativa;

provincia e regione cooperano per utilizzare allo scopo:

il bando legge n. 236 a favore delle aziende;

il bando regionale orientamento per progetti a carattere di urgenza.

La specifica situazione di grave difficoltà aziendale vede quindi il sostegno delle politiche integrate per il settore tessile, nella prospettiva della tenuta complessiva dell'occupazione nel mercato del lavoro bergamasco.

Conclusioni.

L'osservatorio mensilmente:

compila un rapporto sull'andamento complessivo del settore;

monitora gli interventi di sostegno erogati dall'INPS;

riferisce alla commissione lo svolgimento di progetti aziendali in atto.

Si caratterizza quindi, come osservatorio provinciale permanente del settore tessile e del suo indotto a sostegno degli investimenti/innovazioni e ristrutturazioni di settore.

La provincia, a supporto della congiuntura in atto, ricerca nuove strategie per il tessile e fonti ulteriori di finanziamento. Ha presentato al proposito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per l'internazionalizzazione del tessile in America Latina, in particolare in Perù, con il supporto delle locali comunità italiane e in partenariato con aziende bergamasche.

BERGAMO

Schema riassuntivo dell'integrazione tra vari interventi in atto
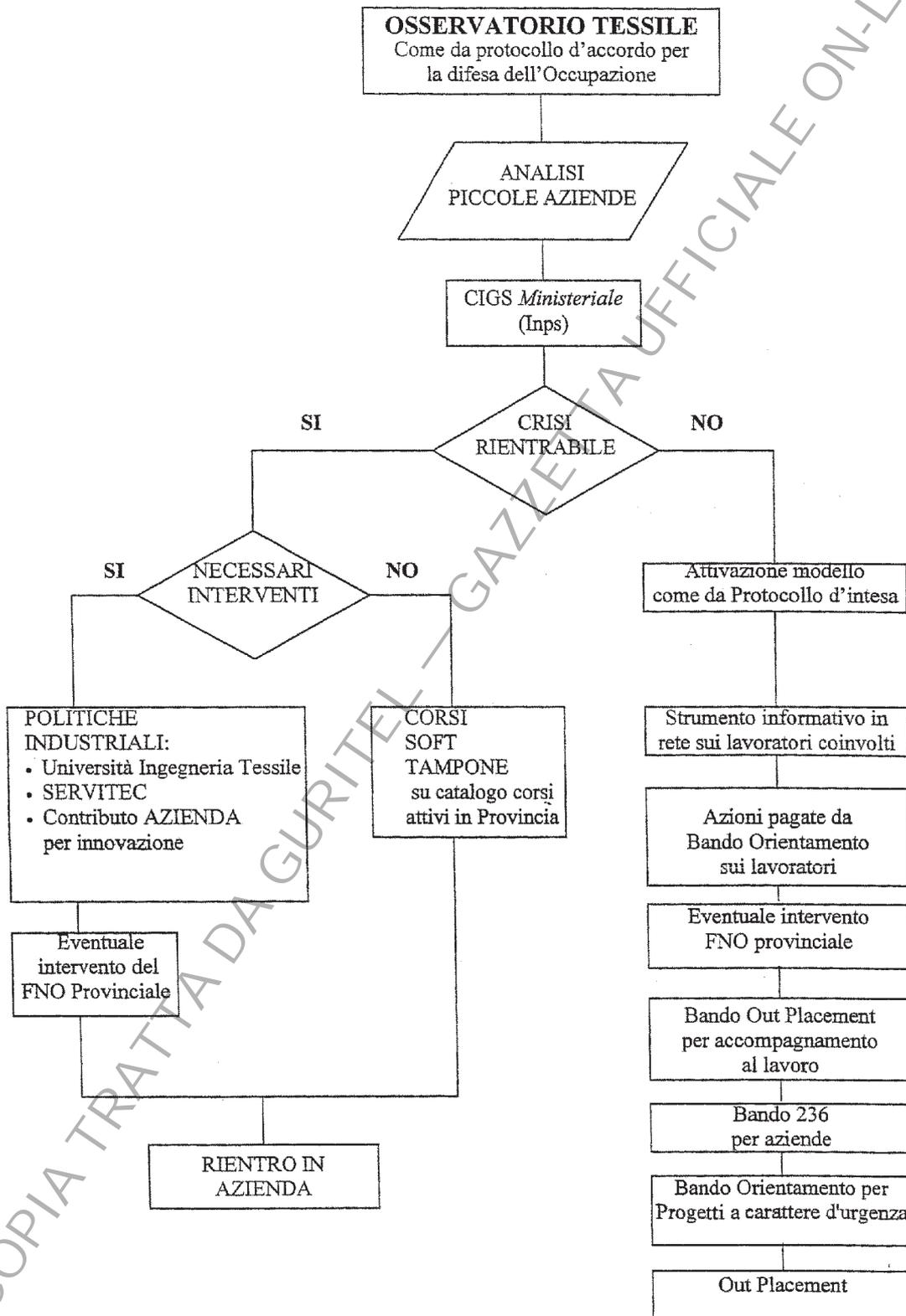
Provincia di Bergamo: Firmato

Camera di commercio di Bergamo: Firmato

Unione industriali della provincia di Bergamo: Firmato

A.P.I. industria Bergamo: Firmato

Unione artigiani: Firmato

Associazione artigiani: Firmato

C.N.A.: Firmato

C.G.I.L.: Firmato

C.I.S.L.: Firmato

U.I.L.: Firmato

FEMCA: Firmato

FILTEA: Firmato

UILTA: Firmato

Bergamo, 7 giugno 2004

PROTOCOLLO D'INTESA TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO A SOSTEGNO DELLA CRISI DEL SETTORE TESSILE IN REGIONE LOMBARDIA

Considerato che:

Negli ultimi tre anni in Lombardia si registra una tendenza negativa dei livelli occupazionali del settore tessile, con un numero di cessazioni di rapporti di lavoro superiore al numero di assunzioni del 14% in controtendenza con il comparto manifatturiero;

L'incidenza dei lavoratori del settore tessile sul totale dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità è in media del 26%, e questo dato peggiora in talune province dove tale valore è vicino al 50%;

Confrontando il settore tessile lombardo con il totale delle attività manifatturiere si nota che aumenta ulteriormente la quota di lavoratori del settore stesso presenti nelle liste di mobilità relativamente alle piccole imprese;

La regione Lombardia si è già attivata sul tema delle crisi del tessile insediando un tavolo di confronto interdirezionale con la partecipazione delle parti sociali;

Tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali on. Roberto Maroni e l'Assessore regionale alla formazione, istruzione e lavoro della regione Lombardia Alberto Guglielmo;

Si concorda che:

Le parti, per le proprie rispettive competenze, considerando la situazione descritta in premessa, ritengono necessario attivare una forte azione di presidio sulle crisi occupazionali derivanti dai problemi del tessile in Lombardia.

Si valorizzeranno e supporteranno tecnicamente gli interventi a sostegno dell'occupazione del settore tessile lombardo, volti a favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori in difficoltà occupazionale, che verranno promossi in modo concertato fra le istituzioni territoriali competenti in materia di politiche attive per il lavoro e le parti sociali.

Si valuteranno, in questo ambito, anche le richieste delle istituzioni territoriali che, secondo accordi concertati con le parti sociali, richiederanno interventi straordinari in materia di ammortizzatori sociali al fine di sostenere i livelli occupazionali del settore tessile lombardo. La regione Lombardia, con supporto tecnico dell'agenzia regionale per il lavoro, supporterà tecnicamente le amministrazioni provinciali e le parti sociali interessate.

La regione Lombardia, con il supporto di assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lavoro, istituirà un osservatorio permanente sul settore tessile nella regione, garantendo semestralmente un rapporto qualitativo e quantitativo delle dinamiche occupazionali del settore.

Le parti si impegnano ad attivare trimestralmente le rispettive strutture tecniche per realizzare, in modo congiunto, approfondimenti tematici in materia di crisi occupazionale e in materia di politiche attive per il lavoro, prioritariamente relativi al settore tessile.

Milano, 28 giugno 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

L'assessore alla formazione istruzione e lavoro della regione Lombardia
GUGLIELMO

05A07533

DECRETO 16 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Arti Grafiche Archimede a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel 1° comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV^a, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Arti Grafiche Archimede r.l.» con sede in Milano, viale Premuda, 20;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 3 giugno 2004 relativo alla società cooperativa «Arti Grafiche Archimede a r.l.» con sede in Milano, viale Premuda, 20, da cui risulta che la mdesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha presentato i bilanci di esercizio dopo la chiusura del fallimento avvenuta in data 24 settembre 1998, per insufficienza dell'attivo, non ha compiuto atti di gestione da allora, non persegue scopo mutualistico e non risulta avere attività da liquidare in misura superiore a quanto previsto dal decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi sette anni consecutivi);

Decreta:

La società cooperativa «Arti Grafiche Archimede a r.l.», sede legale in Milano, viale Premuda, 20 costituita per rogito notaio dott. Ivano Guarino di Milano in data 10 marzo 1993, rep. n. 3180 racc. 247 BUSC 15126/265411 codice fiscale: 10891250150 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello di chiusura al fallimento, avvenuta in data 24 settembre 1998, per insufficienza dell'attivo, non ha compiuto atti di gestione da allora, non persegue scopo mutualistico e non risulta avere attività da liquidare in misura superiore a quanto previsto dal decreto ministeriale 17 luglio 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 16 giugno 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A07067

DECRETO 16 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Deltaservice a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel 1° comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre

1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Deltaservice r.l.» con sede in Milano, via G. Washington, 17;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 30 settembre 2004 relativo alla società cooperativa «Deltaservice a r.l.» con sede in Milano, via G. Washington, 17, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1997, non ha compiuto atti di gestione da allora e ricorrono i presupposti di cui ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi sette anni consecutivi);

Decreta:

La società cooperativa «Deltaservice a r.l.», sede legale Milano, via G. Washington, 17 costituita per rogito notaio dott. Giovanni Palmegiano di Latisana in data 23 maggio 1988, rep. n. 62350/18630 racc. BUSC 16108/278052 codice fiscale: 01585670308 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1997, non ha compiuto atti di gestione da allora e ricorrono i presupposti di cui ai decreti ministeriali 17 luglio 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 16 giugno 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A07068

DECRETO 16 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Sprint Pak a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel 1° comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Sprint Pak r.l.» con sede in Milano, piazzale Martini F. n. 3;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del

codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 27 novembre 2003 relativo alla società cooperativa «Sprint Pak a r.l.» con sede in Milano, piazzale Martini F. n. 3, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussiste la seguente causa: non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1994;

Vista la nota prot. n. 1575390 del 17 marzo 2004 con la quale il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, P.O. scioglimenti d'autorità 2545-*septiesdecies* del codice civile, ha disposto che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi dieci anni consecutivi);

Decreta:

La società cooperativa «Sprint Pak a r.l.», sede legale Milano, piazzale Martini F. n. 3, costituita per rogito notaio dott. Antonio Marsala di Sesto S. Giovanni in data 25 ottobre 1993, rep. n. 10752 racc. 2487 BUSC 15237/267993 codice fiscale: 11036740154 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1994 e, ai sensi del decreto ministeriale 17 luglio 2003, non è necessaria la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 16 giugno 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A07066

DECRETO 16 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale nuovi spazi a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Sociale nuovi spazi a r.l.», con sede in Milano, via Valtorta, 11;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del

codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di revisione LNCM in data 31 marzo 2004 relativo alla società cooperativa «Sociale nuovi spazi a r.1.» con sede in Milano, via Valtorta, 11, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 2. comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1998;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione IV, P.O. scioglimenti d'autorità 2545-*septiesdecies* del codice civile, prot. n. 1578797 dell'8 ottobre 2004, con la quale è stato determinato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'Ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1998);

Decreta:

La società cooperativa «Sociale nuovi spazi a r.1.», sede legale in Milano, via Valtorta n. 11, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano in data 9 febbraio 1996, repertorio n. 226445 raccolta 19672 B.U.S.C. 15815/274535 codice fiscale: 11747040159 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1998 e l'attivo da liquidare non supera il limite di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003. Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 16 giugno 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A07065

DECRETO 16 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.P. Cooperativa autisti professionisti a r.l.», in Nerviano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa C.A.P. Cooperativa autisti professionisti a responsabilità limitata con sede in Nerviano (Milano), via Tagliamento n. 4;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della Cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del

codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo UNCI in data 10 giugno 2004 relativo alla società cooperativa C.A.P. Cooperativa autisti professionisti a responsabilità limitata con sede in Nerviano (MI), via Tagliamento, 4 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 2000, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

V sto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 aprile 2005.

Decreta:

La società cooperativa C.A.P. Cooperativa autisti professionisti a responsabilità limitata sede legale Nerviano (Milano), via Tagliamento n. 4, costituita per rogito notaio dr. Nicola Rivani Farolfi di Milano in data 30 marzo 1999, rep. n. 147996, racc. = BUSC 16819/, codice fiscale: 1278538150, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975 n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 2000, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 16 giugno 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A07063

DECRETO 16 giugno 2005.

Modifica del decreto 1º dicembre 1999, relativo allo scioglimento della società cooperativa «F.B.L. Formazione base lavoro a r.l.», in Milano, con nomina di commissario liquidatore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il decreto ligislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro in data 1º dicembre 1999 con il quale la società cooperativa F.B.L. Formazione base lavoro a responsabilità limitata con sede legale in Milano, via Buschi 29, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'allora art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV, prot. n. 1579453 del 16 novembre 2004, con la quale ha comunicato che a seguito di dimissioni del commissario liquidatore e di nuovo esame della documentazione relativa al procedimento, ivi compreso l'ultimo bilancio di esercizio - relativo all'anno 1987 - ha ritenuto che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, soprattutto considerata la vetustà delle poste di bilancio in esso contenute, da considerarsi estinte e ha disposto altresì che la Direzione provinciale del lavoro provveda alla conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro del lavoro in data 1° dicembre 1999, in scioglimento senza liquidatore ai sensi dei citati decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non deposita bilanci d'esercizio da sedici anni);

Decreta

lo scioglimento d'ufficio, ex articolo 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, relativo alla società cooperativa «F.B.L. Formazione base lavoro a r.l.» sede legale in Milano, via Buschi, 29 costituita per rogito notaio dr.ssa Rosalia Restivo di Milano in data 9 marzo 1987, rep. n. 32499, racc. 4215 BUSC 13010/227883, codice fiscale: 08720770158, è convertito in scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 decreto ministeriale 17 luglio 2003 in quanto la procedura liquidatoria della soc. coop.va F.B.L. Formazione base lavoro a responsabilità limitata rientra nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 16 giugno 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A07064

DECRETO 20 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Cittadino del mondo a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato agli Uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono ed individuano i casi per i quali non si procede alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1576909 del 12 maggio 2005 della Div. IV della Direzione generale per gli Enti cooperativi del Ministero attività produttive, che dispone l'adozione del provvedimento di scioglimento senza far luogo a nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La piccola società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore: «Cittadino del mondo - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Macerata, costituita in data 19 novembre 1998 per rogito notaio dott. Lino Valori di Macerata - repertorio n. 37777 - registro imprese iscrizione n. 1937/1999, codice fiscale n. 01344290430, BUSC n. 1342/287045.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle marche entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Macerata, 20 giugno 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A07061

DECRETO 20 giugno 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Centro Sud a r.l.», in Bari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 16 dicembre 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 2484, codice civile, la società cooperativa «Centro Sud a r.l.», con sede in Bari, è stata sciolta e il sig. Caradonna Mario è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che l'Ente poste italiane ha restituito, per compiuta giacenza, la nota dello scrivente n. 3965 del 2 marzo 2005 relativa alle controdeduzioni di avvio della procedura di sostituzione del predetto liquidatore;

Decreta:

Il dott. Veronico Antonio nato a Venosa (Potenza) il 2 maggio 1968 con studio in Modugno (Bari) al viale della Repubblica n. 20, è nominato liquidatore della società cooperativa «Centro Sud a r.l.», con sede in Bari costituita in data 24 ottobre 1995 per rogito del notaio Colletti Giovanni, posizione n. 7616, codice fiscale n. 04781680725, R.E.A. n. 0334680, registro società n. 33602, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 16 dicembre 2003 in sostituzione del sig. Caradonna Mario.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 20 giugno 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A07489

DECRETO 20 giugno 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Agricola Rossoro a r.l.», in Altamura.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 12 marzo 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Agricola Rossoro a r.l.», con sede in Altamura, è stata sciolta e il sig. Pepe Raffaele è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione alla richiesta dello scrivente n. 3966 del 2 marzo 2005, regolarmente ricevuta il giorno 11 marzo 2005;

Decreta:

Il dott. Basso Nicola nato a Bari - Palese il 31 ottobre 1961 con studio in Bari - Palese alla via G. Nisio, 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa «Agricola Rossoro a r.l.» con sede in Altamura, costituita in data 24 febbraio 1994 per rogito del notaio Speranza Patrizia, posiz. n. 7414, codice fiscale n. 04563150723, R.E.A. n. 0324740, registro società n. 31753, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 12 marzo 2002 in sostituzione del sig. Pepe Raffaele.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 20 giugno 2005

Il direttore provinciale: TOSCHES

05A07488

DECRETO 27 giugno 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a € 25.000,00 e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Cerbiatti 2», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Claudio Cerini in data 22 dicembre 1980, repertorio n. 15333, registro società n. 968/81, Tribunale di Roma, BUSC n. 26258, codice fiscale 04963550589;

società cooperativa «Tirrenia», con sede in Ladispoli (Roma), costituita per rogito notaio Mauro Marè in data 11 gennaio 1986, repertorio n. 12672, registro società n. 1076/86, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 29373, codice fiscale 07310260588;

società cooperativa «Transroma Express», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Feroli in data 18 marzo 1986, repertorio n. 5945, registro società n. 4057/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29369, codice fiscale 07427600585;

società cooperativa «Europa 85», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Elvira Bellelli in data 1° marzo 1985, repertorio n. 4400, registro società n. 4485/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28810, codice fiscale 06913430580;

società cooperativa «Quarta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Orietta Lucarini in data 20 aprile 1991, repertorio n. 24310, registro società n. 11100/91, tribunale di Roma, BUSC n. 32854, codice fiscale 04200481002;

società cooperativa «Sinfor 2000», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Enzo Romano in data 22 novembre 1990, repertorio n. 109161, registro società n. 641/91, tribunale di Roma, BUSC n. 32202, codice fiscale 04032041008.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 27 giugno 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A07102

DECRETO 27 giugno 2005.

Revoca del decreto 19 maggio 2005, nella parte relativa alla società cooperativa «Il Trattore» e scioglimento della società cooperativa «I Comignoli», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto il decreto dirigenziale n. 39 del 19 maggio 2005 con cui è stato disposto il procedimento di scioglimento della società cooperativa «Il Trattore», con sede in Roma, codice fiscale 04702130586 - rogito notaio M. Antonia Russo - registro società n. 1929/80;

Considerato che si è proceduto allo scioglimento della società cooperativa «Il Trattore» sulla scorta di erronea indicazione dei dati relativi da parte della Legacoop Lazio, che ha comunicato il numero BUSC di una cooperativa diversa da quella per la quale si voleva richiedere lo scioglimento e precisamente la società cooperativa «I Comignoli»;

Considerato di dover procedere pertanto allo scioglimento della società cooperativa «I Comignoli», con sede in Roma - costituita in data 2 settembre 1974 con atto a rogito notaio P. Polidori Tribunale di Roma - iscritta al n. 4031/74 nel registro delle società - BUSC n. 22312 - codice fiscale 03061810580;

Decreta:

La revoca del D.D. n. 39 del 19 maggio 2005, nella parte relativa alla società cooperativa «Il Trattore», che pertanto rimane iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio di Roma.

Lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società cooperativa «I Comignoli», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pietro Polidori in data 2 settembre 1974, repertorio n. 256969, registro società n. 4031/74, Tribunale di Roma, BUSC n. 22312, codice fiscale 03061810580.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 27 giugno 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A07101

DECRETO 30 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Euro 2000 società cooperativa a r.l. piccola cooperativa», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 giugno 2005 eseguita nei confronti della società cooperativa «Euro 2000 società cooperativa a r.l. piccola cooperativa» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Euro 2000 società cooperativa a r.l. piccola cooperativa», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Ortolan Anna Maria in data 15 settembre 1999 repertorio n. 108294 R.E.A. n. 130372 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 1916/291159 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 30 giugno 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A07099

DECRETO 30 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Omega soc. coop. di produzione lavoro e servizi a r.l.», in Fiuggi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1º giugno 2005 eseguita nei confronti della società cooperativa «Omega soc. coop. di produzione lavoro e servizi a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Omega soc. coop. di produzione lavoro e servizi a r.l.», con sede in Fiuggi, costituita a rogito notaio dott. Rossi Franco in data 16 settembre 1997 repertorio n. 18548 registro imprese n. 103187/97 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 1725/283595 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 30 giugno 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A07100

DECRETO 1º luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «IPECOOP», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa, ai sensi del sopracitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Premesso che la cooperativa a far data dall'anno 1989 aderisce alla Confederazione cooperative italiane;

Considerato che l'ente, pur approvando e presentando i bilanci annuali d'esercizio, non compie alcun atto di gestione fin dall'anno 1995, e che praticamente non risulta più in grado di raggiungere gli scopi sociali;

Preso atto che i valori di bilancio dei debiti e dei crediti sono minimi;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Preso atto di quanto disposto con delibera della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Accertato che l'ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «IPECOOP», con sede nel comune di Massa, costituitasi in data 19 giugno 1989, per rogito notaio Carmelo La Rosa, n. 11281 di repertorio, registro società n. 6364/89 del tribunale di Massa Carrara; posizione BUSC 709/242394.

Carrara, 1º luglio 2005

Il direttore provinciale: GALLINA

05A07329

DECRETO 1º luglio 2005.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui si prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli svolgimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 6 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Vista la convenzione tra il M.A.P. e il M.L.P.S. del 30 novembre 2001;

Visti i verbali di ispezione ordinaria ultimati in data 23 aprile 2003 e 16 aprile 2003, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità, ai sensi delle citate norme, senza nomina di commissari liquidatori:

1) «Euro Cooperativa soc. coop. a r.l.», con sede in Bergamo, costituita in data 3 luglio 2001 per rogito notaio Flavio Turconi, repertorio n. 27651, registro R.E.A. n. 331235 della C.C.I.A.A. di Bergamo (BUSC n. 2703/298124);

2) «Senegal Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Ciserano (Bergamo), costituita in data 21 aprile 1999 per rogito notaio Peppino Nosari, repertorio n. 123034, registro R.E.A. n. 315934 della C.C.I.A.A. di Bergamo (BUSC n. 2521/291871).

Bergamo, 1° luglio 2005

Il dirigente reggente: DI NUNNO

05A07096

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui si prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli svolgimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 6 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Vista la convenzione tra il M.A.P. e il M.L.P.S. del 30 novembre 2001;

Visti i verbali di ispezione ordinaria ultimati in data 9 marzo 2005 e 23 aprile 2005, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità, ai sensi delle citate norme, senza nomina di commissari liquidatori:

1) «Capital Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bariano (Bergamo), costituita in data 13 aprile 2001 per rogito notaio Raffaele Catri, repertorio n. 535740, registro R.E.A. n. 329884 della C.C.I.A.A. di Bergamo (BUSC n. 2689/298110);

2) «Abomos Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Urgnano (Bergamo), costituita in data 1° ottobre 2001 per rogito notaio Mauro Bolzoni, repertorio n. 48737, registro R.E.A. n. 332695 della C.C.I.A.A. di Bergamo (BUSC n. 2725/300840).

Bergamo, 4 luglio 2005

Il dirigente reggente: DI NUNNO

05A07098

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Toscana Lavori», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 marzo 2005, eseguita nei confronti della cooperativa «Consorzio Toscana Lavori», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 maggio 2005, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio Toscana Lavori», con sede in Firenze, costituita in data 18 marzo 1983, codice fiscale 01985180486, BUSC n. 4545, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A07105

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edificatrice A.C.L.I.», in Calenzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, eseguita nei confronti della cooperativa «Cooperativa edificatrice A.C.L.I.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 maggio 2005, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edificatrice A.C.L.I.», con sede in Calenzano, costituita in data 20 dicembre 1956, codice fiscale mancante, BUSC n. 2100, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A07106

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.T. Consorzio fra odontotecnici della Toscana», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 febbraio 2005, eseguita nei confronti della cooperativa «C.O.T. Consorzio fra odontotecnici della Toscana», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 maggio 2005, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «C.O.T. Consorzio fra odontotecnici della Toscana», con sede in Firenze, costituita in data 30 settembre 1986, codice fiscale 03810650485, BUSC n. 4877, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A07104

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia fra gli impiegati dell'Istituto nazionale dei ciechi V. Emanuele II», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, eseguita nei confronti della cooperativa «Cooperativa edilizia fra gli impiegati dell'Istituto nazionale dei ciechi V. Ema-

nuele II», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 maggio 2005, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia fra gli impiegati dell'Istituto nazionale dei ciechi V. Emanuele II», con sede in Firenze, costituita in data 30 marzo 1948, codice fiscale 9400094089, BUSC n. 202, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A07112

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Spes», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della cooperativa «Cooperativa edilizia Spes», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 maggio 2005, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Spes», con sede in Firenze, costituita in data 31 gennaio 1953, codice fiscale 80007230487, BUSC n. 327, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A07111

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edificatrice Italia», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del , eseguita nei confronti della cooperativa «Cooperativa edificatrice Italia», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 maggio 2005, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edificatrice Italia», con sede in Firenze, costituita in data 30 aprile 1962, codice fiscale mancante, BUSC n. 800, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A07110

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Stella Alpina», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della Cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, eseguita nei confronti della cooperativa «Cooperativa Edilizia Stella Alpina», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 maggio 2005, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione Centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Edilizia Stella Alpina», con sede in Firenze, costituita in data 29 dicembre 1962, codice fiscale mancante, BUSC n. 869, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A07109

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Edificatrice La Speranza», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, eseguita nei confronti della cooperativa «Cooperativa edificatrice La Speranza», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 maggio 2005, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edificatrice La Speranza», con sede in Firenze, costituita in data 14 maggio 1965, codice fiscale 03223430483, BUSC n. 1010, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A07108

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice Garibaldi», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, eseguita nei confronti della cooperativa «Edificatrice Garibaldi», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 maggio 2005, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Edificatrice Garibaldi», con sede in Firenze, costituita in data 25 settembre 1964, codice fiscale mancante, BUSC n. 1448, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A07107

DECRETO 4 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Fenice», in Sesto Fiorentino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 marzo 2005, eseguita nei confronti della cooperativa «Fenice», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 maggio 2005, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Fenice», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita in data 4 ottobre 2002, codice fiscale 05262070484, BUSC n. 6250, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A07103

DECRETO 4 luglio 2005.

Istituzione delle commissioni speciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge n. 88 del 1989;

Visto il proprio decreto n. 34 del 27 maggio 2005, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Biella;

Visto l'art. 46 della legge n. 88/1989 che prevede la costituzione, in seno al comitato provinciale I.N.P.S., di speciali commissioni presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Considerato che sono state richieste le designazioni dei membri previsti e, contestualmente, è stato formulato avviso a non designare persone che versino in situazione di incompatibilità;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte delle speciali Commissioni del comitato provinciale, ricostituito con decreto n. 34 del 27 maggio 2005, per la durata di quattro anni i signori:

per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1. Ramella Pralungo Silvano;
2. Seitone Paolo;
3. Taranchini Stefano;
4. Vercellotti Elena;

per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli artigiani:

1. Colongo Simone;
2. Baltera Gianfranco;

3. Beduglio Giuliano;

4. Pagani Gabriele;

per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali:

1. Baldo Federico;

2. Bianchetto Buccio Lorella;

3. Mastria Paola Patrizia;

4. Trabaldo Togna Graziella.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale: CORRENTE

05A07097

DECRETO 4 luglio 2005.

Sostituzione di un componente consultivo della commissione di certificazione dei rapporti di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 14 febbraio 2003 n. 30, recante delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto l'art. 1, comma 1 e 2 del decreto ministeriale 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui si dispone che la Commissione di certificazione presso la D.P.L. è composta di diritto dal dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'INAIL;

Considerato, altresì, che alle riunioni della Commissione di certificazione partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli Ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12;

Preso atto delle designazioni dei propri rappresentanti effettuata dai soggetti sopra menzionati.

Preso atto della delibera del 17 giugno 2005 dell'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia d'Imperia con cui si provvede a nominare, quale nuovo rappresentante il dott. Mario Accasto;

Decreta:

Il dott. Mario Accasto, residente in via Cavour, 53 - Ventimiglia (Imperia), è nominato quale nuovo membro consultivo della Commissione di certificazione dei rapporti di lavoro, in sostituzione del rag. Di Rocco Donato.

Imperia, 4 luglio 2005

Il direttore provinciale reggente: PIRRI

05A07062

DECRETO 7 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di edilizia «Sic.Stir» a r.l., in Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della P.S. del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale per gli enti Cooperativi demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che dall'accertamento ispettivo eseguito in data 8 giugno 2005 risulta che l'Ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La società cooperativa di edilizia «Sic.Stir» a r.l., con sede nel comune di Isernia, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gamberale, in data 22 novembre 2000, repertorio n. 124036, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Isernia 00808210942, posizione BUSC 495, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio Pubblicazione leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chiunque ha interesse alla nomina di un Commissario lipuidatore dovrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Isernia - Servizio politiche del lavoro — Unità Operativa Cooperazione, via Berta n. 1 (Palazzo della Provincia) - 86170 Isernia, telefono 0865/414449 - 0865/3704 - 0865/414440 - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Isernia, 7 luglio 2005

Il direttore provinciale reggente: AGOSTA

05A07345

DECRETO 7 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Sirena 2000» a r.l., in Monteroduni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della P.S. del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale per gli enti Cooperativi demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti in data 20 aprile 2005 e 1° luglio 2005 risulta che l'Ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto della nota n. 1577416 del 26 maggio 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive comunica di adottare il provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «SIRENA 2000 « a r.l., con sede nel comune di Monteroduni, costituita per rogito notaio di. Giuseppe Gamberale, in data 28 gennaio 1998, repertorio n. 92131, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Isernia 00397420944, posizione BUSC 449, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio Pubblicazione leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chiunque ha interesse alla nomina di un Commissario lipuidatore dovrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Isernia - Servizio politiche del lavoro - Unità Operativa Cooperazione, via Berta n. 1 (Palazzo della Provincia) - 86170 Isernia, telefono 0865/414449 - 0865/3704 - 0865/414440 - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Isernia, 7 luglio 2005

Il direttore provinciale reggente: AGOSTA

05A07344

DECRETO 7 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di edilizia «Residenziale Bivio» a r.l., in Fornelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n 400;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della P.S. del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale per gli enti Cooperativi demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti in data 28 dicembre 2004 e 16 febbraio 2005 risulta che l'Ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La società cooperativa di edilizia «Residenziale Bivio» a r.l., con sede nel comune di Fornelli, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gamberale, in data 14 febbraio 2004, repertorio n. 185261, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Isernia 00836090944, posizione BUSC 540, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio Pubblicazione leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chiunque ha interesse alla nomina di un Commissario liquidatore dovrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Isernia - Servizio politiche del lavoro — Unità Operativa Cooperazione, via Berta n. 1 (Palazzo della Provincia) - 86170 Isernia, telefono 0865/414449 - 0865/3704 - 0865/414440 - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Isernia, 7 luglio 2005

Il direttore provinciale reggente: AGOSTA

05A07343

DECRETO 8 luglio 2005.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che le cooperative sotto indicate non depositano bilanci d'esercizio da oltre un quinquennio;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile; delle sottoelencate società cooperative:

Pos.	C.F.	Denominazione	Sede	Data cost.
434	92018490695	Agricola San Cristoforo	Roccaspinalveti	28 aprile 1971
468	00305290694	Nuova Segesta	Vasto	27 marzo 1973
712	00306110693	Gruppo Culturale Agorà	Vasto	15 giugno 1978
1034	01335520696	Tufillo	Tufillo	18 aprile 1985
1238	01433000690	Progetto 86	San Giovanni Teatino	29 gennaio 1987

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione di questa Direzione provinciale del lavoro, il conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, provvede alla cancellazione delle suddette società cooperative dal registro medesimo.

Chieti, 8 luglio 2005

Il direttore provinciale: DE PAULIS

05A07496

DECRETO 12 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «M.B.L. Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Città S. Angelo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della Massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codie civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2005, n. 79;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2, senza nomina di commissario liquidatore.

Cooperativa «M.B.L. Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Città S. Angelo (Pescara), vaia Matrino, 91/3 - costituita per rogito notaio dott. Bulferi Marco in data 24 gennaio 2000, repertorio n. 4335, codice fiscale n. 01569510686 - Numero posizione (ex B.U.S.C.) 1588/295033.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 12 luglio 2005

Il direttore provinciale: PAOLETTI

05A07494

DECRETO 12 luglio 2005.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Recapita a r.l.», in Motta Visconti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite le disposizioni che erano contenute nell'art. 2545 codice civile:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000 n. 449, che ha attribuito alle Direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali - Risorse umane e attività ispettiva. Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale ispettivo datato 21 gennaio 2005 nei confronti della società cooperativa «Recapita a r.l.»,con sede legale in Motta Visconti (Milano), in liquidazione dal 24 maggio 2004, dal quale risultano irregolarità nello svolgimento della liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del pro-

cedimento con il seguente esito: atti regolarmente notificati al liquidatore della cooperativa (raccomandata AR ricevuta in data 24 febbraio 2005) e preavviso di scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2005;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione al provvedimento è pervenuta dal liquidatore né dall'ente né da terzi interessati;

Visto il parere favorevole espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 25 maggio 2005

Decreta:

la sostituzione, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, per irregolarità nella liquidazione, del liquidatore ordinario, sig. Imarisio Agostino, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 24 maggio 2004, della società cooperativa Recapita a r.l. in liquidazione, sede legale Motta Visconti (Milano), via San Luigi, 12 costituita per rogito notaio dott. Lanzavecchia Marco di Novi Ligure in data 11 marzo 1999, repertorio n. 3712, raccolta 1045 BUSC 19535/284532 codice fiscale: 01827430065 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del dott. Valente Lorenzo, nato a Torino il 29 aprile 1970, con studio in Milano, viale Bianca Maria, 18.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al Tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e all'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 luglio 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A07498

DECRETO 12 luglio 2005.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Grigna a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite le disposizioni che erano contenute nell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle Direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali - Risorse umane e attività ispettiva - Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale ispettivo datato 24 novembre 2004 nei confronti della società cooperativa «Grigna a r.l.»,con sede legale in Milano, in liquidazione dal 28 gennaio 2004, dal quale risultano irregolarità nello svolgimento della liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: atti regolarmente notificati al liquidatore della cooperativa (raccomandata ar tornata al mittente per compiuta giacenza) e preavviso di scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 2004;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione al provvedimento è pervenuta dal liquidatore né dall'ente né da terzi interessati;

Visto il parere favorevole espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 25 maggio 2005;

Decreta

la sostituzione, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, per irregolarità nella liquidazione, del liquidatore ordinario, sig. Catalano Domenico, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 28 gennaio 2004, della società cooperativa «Grigna a r.l.» in liquidazione sede legale Milano, via Cenisio, 34, costituita per rogito notaio dott. Fabrizio Cimei Di Lecco in data 23 gennaio 1998, repertorio 83, raccolta 42, BUSC 19515/280783,

codice fiscale 02371150133 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del rag. Coccia Mario, nato a Lucera il 9 giugno 1947, con studio in Opera (Milano), via G. Di Vittorio n. 60.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al Tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e all'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 luglio 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A07497

DECRETO 13 luglio 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Mantova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto l'art. 46, comma terzo della legge 9 marzo 1989, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il proprio decreto del 5 agosto 2002, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Mantova per il quadriennio 2002-2006;

Considerato che il sig. Siveri Achille, rappresentante della CISL - Mantova, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Preso atto della designazione effettuata dalla CISL - Mantova;

Decreta:

È nominato componente del Comitato provinciale INPS di Mantova il sig. Dalzoppo Marco in sostituzione del sig. Siveri Achille.

Mantova, 13 luglio 2005

p. *Il direttore provinciale reggente:* CLEOPATRA

05A07495

DECRETO 14 luglio 2005.

Sostituzione di un componente della commissione di certificazione dei contratti di lavoro di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visti i propri decreti:

n. 42/2004 dell'8 ottobre 2004 con il quale è stata istituita, presso la direzione provinciale del lavoro di Cremona, la commissione di certificazione dei contratti di lavoro, prevista dall'art. 76, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 276/2003;

n. 4/2005 del 16 febbraio 2005 con il quale sono stati nominati i funzionari supplenti dei componenti di diritto e dei componenti a titolo consultivo dell'organo collegiale sopracitato;

Considerato che, per effetto dei citati decreti, l'INAIL di Cremona risulta così rappresentata:

componente effettivo: dott. Fabio Lo Faro;

componenti supplenti:

dott. Giuseppe Caravello;

sig.ra Valeria Zanetti;

sig. Pasquale Verzellesi;

Atteso che il dott. Fabio Lo Faro non fa più parte dell'organico dell'INAIL di Cremona;

Viste le note INAIL di Cremona del 20 giugno 2005 con le quali l'ente designa quale componente effettivo, in sostituzione del dott. Fabio Lo Faro, il dott. Giuseppe Caravello, rimanendo quali componenti supplenti i signori Valeria Zanetti e Pasquale Verzellesi;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Caravello è nominato componente effettivo della commissione in premessa, quale rappresentante dell'INAIL, in sostituzione del dott. Fabio Lo Faro non più in forza all'Ente.

I signori Valeria Zanetti e Pasquale Verzellesi permangono nella citata commissione quali membri supplenti in rappresentanza dell'ente suddetto.

Cremona, 14 luglio 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A07487

DECRETO 14 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Castellana società cooperativa a r.l.», in Tocco da Casauria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2005, n. 46;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1. Cooperativa «La Castellana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tocco da Casauria (Pescara), via Isonzo n. 13, costituita per rogito notaio Quartuccio Donatella in data 30 marzo 1996, repertorio n. 20244, codice fiscale n. 01441540687, numero posizione (ex B.U.S.C.) n. 1466/275264.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 14 luglio 2005

Il direttore provinciale: PAOLETTI

05A07491

DECRETO 14 luglio 2005.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codie civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di revisione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2005, n. 90;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2, senza nomina di commissario liquidatore.

1) cooperativa «Società cooperativa edilizia Casanova», con sede in Civitella Casanova (PE) - Corso Umberto, 97 - costituita per rogito notaio dott. Bulferi Giovanni in data 21 luglio 1979, repertorio n. 90606, codice fiscale n. 00301920682 - Numero posizione (ex B.U.S.C.) 873/170195;

2) cooperativa «Ecocar - trasporti per l'ecologia - Coop. a r.l.», con sede in Pescara - via Regina Elena, 49, costituita per rogito notaio Marra Egidio in data 4 marzo 1986, repertorio n. 12316, codice fiscale n. 00429790686 - N. posizione (ex B.U.S.C.) 1136/218995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 14 luglio 2005

Il direttore provinciale: PAOLETTI

05A07492

DECRETO 14 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Eurocity Service - Società cooperativa a r.l.», in Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesime trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2005, n. 90;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

Cooperativa «Eurocity Service Società Cooperativa a r.l.», con sede in Pescara - Corso Umberto, 35 - costituita per rogito notaio dott. Pierdomenico Giovanni in data 8 marzo 1999, repertorio n. 2478, codice fiscale n. 01541950687 - Numero posizione (ex B.U.S.C.) 1586/296323.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 14 luglio 2005

Il direttore provinciale: PAOLETTI

05A07493

DECRETO 14 luglio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Abruzzo Nuovo», in Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminato il verbale ispettivo e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che la sottoelencata società cooperativa è in liquidazione ordinaria e non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo alla cancellazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2005, n. 97;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese di Pescara, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, della società cooperativa di seguito elencata:

Cooperativa «Abruzzo Nuovo», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio avv. D'Ambrosio Nicola in data 21 maggio 1974 - repertorio n. 94846, codice fiscale 00109390682 - Numero posizione provinciale (ex B.U.S.C.) 584/133412.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 14 luglio 2005

Il direttore provinciale: PAOLETTI

05A07501

DECRETO 14 luglio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Pastorizia Serrese società cooperativa agricola di lavoro a responsabilità limitata», in Serramonacesca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminato il verbale ispettivo e la documentazione agli atti di questa Direzione provinciale, dai quali risulta che la sottoelencata società cooperativa è in liquidazione ordinaria e non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo alla cancellazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2005, n. 96

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese di Pescara, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, della società cooperativa di seguito elencata:

1) Coop. «Pastorizia Serrese società cooperativa agricola di lavoro a responsabilità limitata» con sede in Serramonacesca (Pescara), costituita per rogito notaio avv. D'Ambrosio Nicola in data 13 febbraio 1959 - rep. n. 1731, codice fiscale inesistente - N. posizione provinciale (*ex* B.U.S.C.) 125/72738.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 14 luglio 2005

Il direttore provinciale: PAOLETTI

05A07500

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 2005.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo», quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Tuscia», riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 4 novembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Lazio con la quale il predetto ente territoriale

ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 è designata quale Autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 4 novembre 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo non può modificare il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto ministeriale 4 novembre 2003;

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e

dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 9.

In deroga ai termini previsti dal piano approvato, l'adesione al sistema dei controlli dei soggetti interessati è consentita entro il 15 settembre 2005, eccezionalmente e limitatamente per l'anno 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

05A07530

DECRETO 18 luglio 2005.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1985, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino Doc «Lacrima di Morro d'Alba» e fatta propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;

Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Marche in data 4 ottobre 2004;

Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Morro d'Alba il 9 marzo 2005;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1985, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli Organi tecnici della regione Marche, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ANNESSO

MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI «LACRIMA DI MORRO» O «LACRIMA DI MORRO D'ALBA»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito.

Art. 2.

Vitigni ammessi

I vini a denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» (anche nella tipologia superiore e passito): Lacrima minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatizzati, idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere quelle abituali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2200 in coltura specializzata.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento; è esclusa la forma a tendone.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella zona.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 13 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol.;

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 13 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol.;

«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore: 10 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 11% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

In deroga, il Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, sentita la regione interessata, può consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopraindicata, nel territorio della provincia di Ancona, ove si tratti di attività consolidata e preesistente. La deroga è comunicata all'Ispettorato repressione frodi e alla Camera di commercio competente per il territorio.

Fatta eccezione per la tipologia passito è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve di vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

La tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1º novembre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%.

La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento, ove previsto, è la seguente:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 70%;

«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore: 70%;

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 45%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore, ed il 50% per la tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllate per tutta la partita.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 15 dicembre dell'anno della vendemmia;

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 1º dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia;

«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore: dopo il 1º settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»:
colore: rosso rubino carico;
odore: gradevole, intenso;
sapore: gradevole, morbido caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore:

colore: rosso rubino carico;
odore: gradevole, intenso;
sapore: gradevole, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:

colore: rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato;
odore: caratteristico più o meno intenso;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui effettivo almeno 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,5 g/l.
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

In riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità alla normativa vigente.

Nella etichettatura di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri.

Art. 8.

Confezionamento

Per i vini di cui all'art. 1 e sino a 5 litri, l'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di vetro.

Per l'immissione al consumo dei vini «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3,00; per queste tipologie sono vietate le chiusure a vite, strappo e corona.

05A07529

DECRETO 19 luglio 2005.

Delega al direttore dell'ufficio periferico di Cosenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE
REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44 recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'ispettorato centrale repressione frodi.»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 2004 recante «Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione della struttura operativa dell'ispettorato centrale repressione frodi» emesso a seguito del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Visto il proprio decreto n. 60498, del 27 gennaio 2005, con il quale è stata revocata ai direttori degli uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione

frodi la delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, come precedentemente indicata nel decreto n. 52792, del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto n. 4921 del 10 giugno 2005, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato affidato *ad interim* l'incarico di reggenza dell'ufficio periferico di Napoli dell'ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1° luglio 2005, al dott. Roberto Varese, dirigente di II Fascia;

Visto il proprio decreto n. 62326 del 29 aprile 2004 con il quale, al fine di assicurare lo snellimento dei procedimenti sanzionatori pendenti, in vista del succesivo accentramento, il medesimo dott. Roberto Varese è stato delegato, a decorrere dalla data del 1° maggio 2004, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico di Napoli, per le sole contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 aprile 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Roberto Varese è conferita la delega, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico di Napoli di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 aprile 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

L'Ispettore generale capo: LO PIPARO

05A07574

DECRETO 20 luglio 2005.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Emilia-Romagna danneggiate dalla crisi di mercato delle produzioni di pesche e nettarine nel 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della medesima legge che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Viste la delibera di giunta della regione Emilia Romagna del 20 maggio 2005, n. 955, che dichiara, nell'ambito del territorio regionale, la grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni di pesche e nettarine;

Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, a favore delle imprese agricole della regione Emilia Romagna che per gli effetti della crisi di mercato delle produzioni di pesche e nettarine hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla Regione Emilia Romagna con delibera di giunta n. 955 del 20 maggio 2005.

2. La stessa regione determina le modalità di istruttoria e di verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli aiuti provvede la regione Emilia Romagna, nel limite delle somme ad essa assegnate, con la ripartizione, d'intesa con la conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, delle disponibilità finanziarie del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'art. 15 comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A07575

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 14 luglio 2005.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. (Repertorio n. 863/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 14 luglio 2005:

Visto l'art. 117 della Costituzione, che:

al comma 2, lettera *s)*, riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

al comma 3, comprende il governo del territorio e i porti tra le materie di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che:

all'art. 18, comma 2, dispone che il decreto istitutivo di un'area marina protetta preveda, fra l'altro, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6, della stessa legge;

all'art. 19, comma 3, vieta nelle aree protette marine le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area;

all'art. 19, comma 6, dispone che, con decreto del Ministro della marina mercantile, i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima, precisando che i beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che:

all'art. 77, comma 1, riconosce rilevanza nazionale ai compiti e alle funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

all'art. 105, comma 2, lettera *l)*, conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni che riguardano beni del demanio marittimo e le zone del mare territoriale, con esclusione dei casi ivi espressamente previsti;

Considerato che il Consiglio di Stato, con parere n. 2194/2001 del 16 ottobre 2002, si è espresso in relazione al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette di cui all'art. 19, comma 6, della richiamata legge 6 dicembre 1991, n. 394, affermando in particolare che, in vista della finalità di tutela perseguita, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono tenuti a svolgere i rispettivi compiti sulla base di rapporti di stretta coordinazione e collaborazione;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 407 del 10 luglio 2002 e con le successive sentenze n. 536 del 18 dicembre 2002 e n. 307 del 1° ottobre 2003, ha proclamato il principio in base al quale la tutela dell'ambiente è da considerarsi un valore costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie - come il governo del territorio - per le quali quel valore costituzionale assume rilievo;

Considerato che, a seguito della riunione tecnica tenutasi il 22 luglio 2003 presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, è emersa l'esigenza di assicurare il coordinamento ed il contemperamento delle competenze rispettivamente attribuite allo Stato ed alle Regioni dalle sopraindicate disposizioni di legge, al fine di garantire una omogenea e coerente attività amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali nel rispetto della tutela ambientale nelle aree marine protette;

Considerato che, in data 1° giugno 2004, il Coordinamento degli Assessori regionali competenti in materia di demanio marittimo ha inviato un documento in cui si propone, fra l'altro, il coinvolgimento dei soggetti gestori delle aree marine protette nei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali marittime da parte delle Regioni o degli enti cui è attribuito, in base alla legislazione regionale, l'esercizio di dette funzioni amministrative;

Vista la nota prot. n. DPN/7D/2004/21153 del 27 luglio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, predisposta sulla base del menzionato documento delle Regioni, con la quale si propone, tra l'altro, che, ai fini del rilascio dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle aree marine protette, rilevi la prevista suddivisione di queste ultime in zone sottoposte a regimi di tutela ambientale differenziati in relazione alle diverse caratteristiche ambientali e situazioni socio-economiche ivi presenti;

Considerati gli esiti della riunione tecnica del 28 settembre 2004, in cui sono state esaminate le due menzionate proposte;

Visto lo schema di intesa proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n. GAB/2004/11386/B07 del 10 dicembre 2004;

Considerate le risultanze della riunione tecnica del 20 gennaio 2005, in cui è stato esaminato lo schema di

intesa proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, concordando che detto Ministero, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni avrebbero congiuntamente apportato al testo alcune modifiche di dettaglio;

Vista la nuova stesura di detta proposta, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n. DPN/7D/2005/1035 del 27 aprile 2005, ulteriormente riformulata e diramata dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni con nota prot. n. 2884/05/2.6.1.2 del 15 giugno 2005;

Considerati gli esiti dell'ultimo incontro tecnico del 23 giugno 2005, in cui è stata approvata la stesura definitiva dello schema d'intesa;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» che, all'art. 8, comma 6, prevede che il Governo possa promuovere la stipula dì intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Ritenuto di dover procedere ai sensi del richiamato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per armonizzare le legislazioni delle amministrazioni interessate alla materia di cui trattasi;

Considerato che nella odierna seduta di questa Conferenza, il governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, hanno approvato il testo in esame;

STIPULA LA SEGUENTE INTESA

FRA IL GOVERNO, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME E LE AUTONOMIE LOCALI, NEI TERMINI SOTTOINDICATI

Art. 1.

Disciplina delle concessioni demaniali nelle aree marine protette

1. Ai fini del rilascio da parte delle regioni, o degli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, dei provvedimenti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare ricadenti nelle aree marine protette individuate dall'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dall'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, rileva la zonazione prevista nei singoli decreti istitutivi delle aree marine protette, suddivise in zone sottoposte a diverso regime di tutela tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 4. In particolare:

a) in zona A di riserva integrale, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore dell'area marina protetta per motivi di servizio o di sicurezza o, in casi particolari, di ricerca scientifica;

b) in zona B di riserva generale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C di riserva parziale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle Regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, previo parere del soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

2. Sono fatte salve le competenze statali nelle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1989 e successive modifiche, nonché le competenze statali definite in base all'art. 32 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto lgs. 15 maggio 1946 n. 455.

Art. 2.

Concessioni preesistenti

1. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta, le regioni o gli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, in collaborazione con le competenti Capitanerie di Porto e con i Soggetti gestori delle aree marine protette, provvedono, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente intesa, alla ricognizione delle autorizzazioni e concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

2. Le regioni o gli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, provvedono a revocare, non rinnovare o modificare le eventuali concessioni esistenti nelle aree marine protette che confliggano con quanto disposto nei rispettivi decreti istitutivi e nei regolamenti di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell'area marina protetta.

Art. 3.

Linee guida

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini del rilascio del parere da parte del soggetto gestore dell'area marina protetta per i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno della zona C di riserva parziale, di cui al precedente art. 1, lettera *c)*, può emanare apposite linee guida in materia.

Art. 4.

Applicazioni degli articoli 34 e 36 del codice della navigazione

1. Ferma restando la possibilità di ricorrere, nei casi previsti dalla legge, all'istituto della concessione di cui all'art. 36 del Codice della Navigazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i soggetti gestori delle aree marine protette possono, in presenza dei requisiti di legge, ricorrere all'istituto della consegna di cui all'art. 34 del Codice della Navigazione, per tutti i beni demaniali di specifico ed indispensabile interesse per la tutela dell'area marina protetta e pertanto per quelli ricadenti nelle zone A di riserva integrale, nonché, previo parere della regione interessata o dell'Ente locale cui siano state da essa conferite le funzioni, per quelli ricadenti nelle zone B di riserva generale e nelle zone C di riserva parziale.

Art. 5.

Recepimento

1. Al fine di garantire l'applicazione della presente intesa:

le regioni provvedono a coordinare e recepire le previsioni contenute nella presente intesa nelle rispettive normative regionali che disciplinano le concessioni demaniali e le correlate competenze;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede affinché il contenuto della presente intesa venga recepito nel regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione di ogni singola area marina protetta;

il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede a mettere a disposizione ogni utile informazione e documentazione per consentire l'accertamento delle situazioni concessorie nelle aree marine protette.

La presente intesa è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2005

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

05A07600

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, sito in Milano, via Durando 38, nel giorno 24 giugno 2005, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0006961 del 22 giugno 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 24 giugno 2005, causa assemblea/presidio del personale, indetta dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, con nota del 6 luglio 2005 prot. n. 5493/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 12 luglio 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A07436

PROVVEDIMENTO 14 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI-PRA di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate, accerta il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Firenze, il giorno 22 giugno 2005, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisca da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio provinciale ACI-PRA di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito neIla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 14 luglio 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A07490

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2005.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 2005, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1º gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze già attribuiti da norme di legge o di regolamento ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea:

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di giugno 2005. come segue:

Medie mensili in euro riferite al mese di giugno 2005

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	52,0474
ALBANIA	Lek	ALL	47	123,629
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	89,3902
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	108,391
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,28453
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,16535
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,56214
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,50648
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	546,617
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,17752
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,58747
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5764,39
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,21649
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,458617
BANGLADESH	Taka	BDT	174	77,4472
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,43298
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,39649
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,21649
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	53,0145
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2615,44
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,84251
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	6,73151
BRASILE	Real	BRL	234	2,94048
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,03422
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95583
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1319,8
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5010,53
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,5111
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	0,997523
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	30,0341
CENTRAFRICANA (Rep.)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	712,167
CINA (Rep. Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,0683
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,574055
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2838,29
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Rep. Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	551,462
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,95
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,67628
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1231,12
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	579,66
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,31691
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,21649
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,44485
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,28453
DOMINICANA (Rep.)	Peso Dominicano	DOP	116	35,137
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,05332
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,6443
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,46807
ERITREA	Nakfa	ERN	243	18,2474

ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,5425
FALKLAND o MALVINE (Is.)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,668948
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,05191
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	67,2138
FONDO MONETARIO INTERN.	DSP	XDR	188	0,829013
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	34,3441
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,2104
GHANA	Cedi	GHC	111	11092,9
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	74,283
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	132,216
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,668948
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	216,196
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,862492
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,28453
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,27126
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	4434,04
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	221,579
HAITI	Gourde	HTG	151	47,0156
HONDURAS	Lempira	HNL	118	22,9401
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,45973
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	53,0145
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	11716,3
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	10918,7
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1782,04
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	79,2991
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,45044
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	162,822
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	93,2714
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	49,8881
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,355253
LAOS	Kip	LAK	154	12995,3
LESOTHO	Loti	LSL	172	8,21941
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,696018
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1834,04
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	70,6645
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,60007
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	9,74372
MACEDONIA	Denar Macedone	MKD	236	61,2668
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	12420,7
MADAGASCAR	Franco Madagascar (nuov	MGA	268	2484,13
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	147,859
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,6234
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,5711
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	10,993
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	322,487
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	35,4628
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,1652
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15,2631
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1451,01
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	29428,3
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,80987
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	8,21941

NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	85,9363
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	19,8869
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,95
NIGERIA	Naira	NGN	81	162,526
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	7,89316
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,71754
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,468337
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	72,6201
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,21649
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,76088
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7480,94
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	3,95802
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,06064
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,42731
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,668948
ROMANIA	Leu	ROL	131	36136,3
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	34,6951
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	677,24
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,14635
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,28583
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,668948
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	10466,7
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	82,8116
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,64067
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3492,01
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,03422
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	63,5116
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	38,5349
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,466
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	3499,64
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	121,62
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,28453
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,28453
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,28453
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,21649
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	8,21941
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	300,989
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,33319
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,26278
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,5391
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	8,21941
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,76886
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	38,1478
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1369,2
THAILANDIA	Baht	THB	73	49,7935
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,32369
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,61491
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,59452
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1656000
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,656
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6325,75
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,14024
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2112,65
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	249,04
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	29,4383
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1346,78
VANUATU	Vatu	VUV	208	135,399
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2612,17
VIETNAM	Dong	VND	145	19295,9
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	234,975
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5663,57
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	11724,2

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore centrale: BUSA

05A07594

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2005.

Revoca del provvedimento 3 agosto 1998, relativo alla società «CAF C.G.N. Contribuenti e Famiglie S.r.l.», in Pordenone, autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

la revoca del provvedimento del 3 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 1998, con il quale la società «CAF C.G.N. Contribuenti e Famiglie s.r.l.» con sede in Pordenone, via San Giuliano, 43, codice fiscale e p.i. 01366720934 veniva autorizza all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale iscritta al n. 42 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Motivazioni.

Con nota del 2 aprile 2004 il CAF in questione ha comunicato che tutti i centri di raccolta hanno cessato la loro attività e tutti gli incaricati sono stati revocati dalla nomina con conseguente cessazione da tale funzione con decorrenza 31 marzo 2004.

Con successiva comunicazione del 5 aprile 2004 lo stesso CAF ha comunicato che il sig. Rocco Gallicchio ha cessato il suo incarico di responsabile dell'assistenza fiscale.

Copia del presente provvedimento viene inviato all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, per la cancellazione dall'albo dei centri di assistenza fiscale per dipendenti e pensionati e, per conoscenza, alla società interessata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale, in base al quale possono essere costituiti centri di assistenza fiscale da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui è stata istituita l'Agenzia delle entrate per la gestione delle funzioni già esercitate dal dipartimento delle entrate;

decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante le norme per l'assistenza fiscale resa nei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con particolare riferimento al capo II;

decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999, n. 166, con il quale si individuano gli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui al capo II del sopraccitato regolamento del 31 maggio 1999 n. 164;

decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000 con cui sono rese esecutive le Agenzie fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2001;

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2001;

decreto del direttore del dipartimento delle entrate del 3 agosto 1998 con il quale veniva autorizzato il C.G.N. Contribuenti e Famiglie s.r.l. con sede in Pordenone via San Giuliano, 43 all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati.

Trieste, 20 luglio 2005

Il direttore regionale: LATTI

05A07598

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 luglio 2005.

Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terresti di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 104/05/CSP).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 luglio 2005;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti

di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», ed in particolare gli articoli 72 e 83;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;

Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante: «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge n. 249/1997 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emani direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte degli organismi di telecomunicazioni di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attività;

Considerato che la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, approvata con la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, ha delineato il quadro di riferimento al riguardo ed ha previsto che con successive direttive, specifiche per ciascun comparto, fosse individuato un insieme minimo di indicatori di qualità dei servizi, tenendo conto delle norme tecniche internazionali, in particolare di quelle dell'ETSI;

Considerato che il decreto legislativo 1º agosto 2003 n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «il Codice») all'art. 72 ha precisato che l'Autorità può prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, ad uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dal Codice e dalla delibera n. 179/03/CSP con l'emanazione di una direttiva specifica in materia di qualità e carte dei servizi per il comparto dei servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri;

Considerato che la presente direttiva individua gli indicatori generali di qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali (GSM e UMTS), offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri, i criteri per la loro misura e le modalità di pubblicazione dei corrispondenti obiettivi annuali e dei risultati raggiunti, al fine di garantire che gli utenti finali abbiano accesso a informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

Considerato che la presente direttiva, limitatamente agli indicatori di cui agli allegati 7, 8 e 9, relativi allo scenario della chiamata (prestazioni della rete), prevede misure di tipo censuario, utilizzando i contatori di centrale che permettono la comparabilità delle misure mediante opportuni algoritmi, e si riferisce ai soli servizi tradizionali GSM (voce, SMS, GPRS) mentre per i servizi più recenti o innovativi (MMS, servizi WAP, etc.,) o di terza generazione (UMTS) sono necessari ulteriori approfondimenti anche per conseguire un maggior grado di affidabilità dei contatori di centrale e di comparabilità delle misure e che, a tal fine, questa direttiva promuove, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, l'istituzione di un apposito tavolo tecnico tra gli operatori;

Considerato che tale tavolo tecnico, tra l'altro, potrà elaborare, entro sei mesi, una proposta volta a integrare gli indicatori di cui alla presente direttiva anche con riguardo a quelli necessari per lo scenario della chiamata dei servizi più recenti o innovativi (MMS, servizi WAP, etc,) o di terza generazione (UMTS), e che tale proposta potrà essere analizzata dall'Autorità nell'ambito di un procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in cui saranno sentite anche le associazioni dei consumatori;

Sentiti in audizione gli operatori mobili e le associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, anche ai sensi dell'art. 83 del Codice;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del Commissario, Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, emana la seguente direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri di comunicazione elettronica.

2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 14 luglio 2005

Il presidente: CALABRÒ

ALLEGATO A
alla delibera n. 104/05/CSP del 2005

DIRETTIVA IN MATERIA DI QUALITÀ E CARTE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI, OFFERTI AL PUBBLICO SU RETI RADIOMOBILI TERRESTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, LETTERA B), NUMERO 2, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) "abbonato", la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

c) "Codice", il codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

d) "direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi", la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, adottata con la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003;

e) "imprese fornitrici", i soggetti titolari di autorizzazione, conseguita ai sensi del Codice, alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

f) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

g) “servizio di comunicazioni mobili e personali”, un servizio di comunicazione elettronica, ad esclusione di quelli via satellite, che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale, totalmente o parzialmente, di sistemi di comunicazioni mobili e personali;

h) “sistema di comunicazioni mobili e personali”, un sistema costituito dall'installazione e dalla gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali di una rete pubblica di comunicazione elettronica, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili;

i) “utente”, la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) “utente finale”, un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Art. 2
(Oggetto della direttiva)

1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni ed i criteri specifici, relativi alla qualità ed alle carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terresti di comunicazione elettronica, che le imprese fornitrici di tali servizi sono tenute a rispettare, anche al fine di garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione.

2. Resta ferma l’applicazione alla fornitura dei servizi di comunicazioni mobili e personali delle disposizioni e dei criteri di cui alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi.

3. Le carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali includono un richiamo alla presente direttiva.

Art. 3
(Indicatori di qualità)

1. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni mobili e personali, ai fini di quanto disposto dall'art. 72 del Codice:

a) utilizzano gli indicatori di qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali, nonché le relative definizioni, i metodi ed i periodi di misurazione, riportati negli **allegati da 1 a 9** che formano parte integrante e sostanziale della presente direttiva, con le precisazioni ivi contenute;

b) inviano all'Autorità, per ogni periodo di rilevazione previsto, un resoconto sui risultati effettivamente raggiunti secondo un apposito modello elettronico messo a disposizione nel sito web dell'Autorità entro tre mesi dalla pubblicazione della presente direttiva e fornito a richiesta; per le rilevazioni annuali il resoconto è inviato insieme con la relazione di cui all'articolo 10 della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi; per le rilevazioni semestrali i resoconti sono inviati entro tre mesi dal termine del semestre cui si riferiscono;

c) pubblicano nel proprio sito web, entro gli stessi termini, i resoconti semestrali ed annuali di cui alla lettera b) e comunicano all'Autorità gli indirizzi delle relative pagine web;

d) inviano all'Autorità, insieme con il primo resoconto semestrale, le informazioni relative alle prestazioni di base offerte agli utenti finali con i servizi di comunicazioni mobili e personali secondo il modello di cui **all'allegato 10**, che forma parte integrante e sostanziale della presente direttiva, e successivamente trasmettono gli eventuali aggiornamenti unitamente ai resoconti semestrali;

e) inviano all'Autorità, a richiesta, una descrizione delle procedure e degli scenari utilizzati per effettuare le misurazioni, i formati e la durata delle basi di dati nonché i riferimenti aggiornati del punto di contatto per eventuali ulteriori informazioni.

2. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni mobili e personali, ai fini di quanto disposto dall'art.10 della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi:

a) utilizzano almeno gli indicatori di cui agli **allegati da 1 a 9**, con le precisazioni ivi contenute, nel fissare annualmente gli obiettivi per la qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali;

b) pubblicano, nel proprio sito web, la relazione annuale di cui all'articolo 10 della direttiva generale contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe di un mese qualora il bilancio si chiuda oltre tale termine;

c) inviano contestualmente tale relazione all'Autorità, indicando l'indirizzo della pagina web in cui la relazione è disponibile ed eventuali ulteriori forme e modi in cui ne è avvenuta la pubblicazione;

d) comunicano agli abbonati nella prima documentazione di fatturazione utile, ove prevista, gli obiettivi prefissati annualmente per gli indicatori generali e specifici di qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali ed i risultati raggiunti;

e) pubblicano le notizie di cui alla lettera d) su almeno due quotidiani a tiratura nazionale a beneficio degli utenti finali.

3. Al fine di garantire agli utenti finali accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, l'Autorità pubblica nel proprio sito web:

a) tabelle comparative di risultati semestrali ed annuali di qualità di servizio raggiunti dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazioni mobili e personali comunicati ai sensi della presente direttiva;

b) tabelle comparative di prestazioni di base, connesse ai servizi di comunicazioni mobili e personali offerte dagli operatori agli utenti finali, comunicate alla medesima Autorità secondo il modello di cui **all'allegato 10;**

c) eventuali ulteriori informazioni descrittive della qualità dei servizi offerti alla clientela dalle imprese fornitrici nel loro complesso, ivi incluse quelle relative alla portabilità del numero mobile.

4. La pubblicazione di cui al comma 3, relativa ai dati di qualità per l'anno 2005, è a carattere sperimentale.

5. L'Autorità può, altresì, realizzare nel proprio sito web collegamenti ipertestuali alle pagine web delle imprese fornitrici di servizi di comunicazioni mobili e personali ove sono reperibili le carte dei servizi, i resoconti e le relazioni annuali in materia di qualità dei servizi.

6. I dati di cui al presente articolo sono contestualmente inviati anche all'indirizzo di posta elettronica *dvecqos@agcom.it* indicando in oggetto il titolo della presente direttiva.

Art. 4
(Indennizzi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.11 della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi, le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni mobili e personali corrispondono un indennizzo per il ritardo, rispetto al tempo massimo contrattualmente previsto, nella risposta ai reclami per addebiti contestati dagli utenti finali.

Art. 5
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni mobili e personali:

a) istituiscono un tavolo tecnico comune per migliorare la qualità generale delle prestazioni, sotto la supervisione e con gli indirizzi formulati dall'Autorità ai sensi dell'art.83, comma 2, del Codice e della presente direttiva;

b) elaborano, congiuntamente, e comunicano all'Autorità - Dipartimento Vigilanza e Controllo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ad ogni aggiornamento del software, l'algoritmo da utilizzare per ciascuna misura dello scenario di chiamata di cui agli **allegati 7, 8 e 9,** e per ciascuna piattaforma tecnologico-costruttiva, specificando, tra l'altro, i contatori adoperati, il loro significato, i relativi punti di misura logico-temporali correlati ai protocolli impiegati, nonché le formule utilizzate per la determinazione di dette misure;

c) possono elaborare, congiuntamente, e proporre all'Autorità – Dipartimento Regolamentazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli indicatori e i relativi eventuali algoritmi, con le medesime modalità e specificazioni di cui alla lettera b), riguardo a misure dello scenario di chiamata per i servizi di comunicazioni mobili e personali più recenti o innovativi, inclusi i servizi UMTS.

2. L'Autorità - Dipartimento Vigilanza e Controllo - cura la pubblicazione della descrizione degli algoritmi di cui al presente articolo nel sito web dell'Autorità.

3. In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. La presente direttiva entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO 1
(art.3, commi 1, lett. a, e 2, lett. a)

TEMPO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO VOCE

Definizione dell'indicatore: il tempo, misurato in ore, che intercorre tra l'ora in cui è stato registrato l'ordine valido dall'operatore e l'ora in cui il servizio è realmente disponibile per l'uso da parte del richiedente il servizio.
Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio
Periodi di riferimento per la valutazione dell'indicatore: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Servizi a cui si applica: servizi pre-pagati e post-pagati[1].

Rilevazione dei dati: censuaria - raccolta di tutti gli ordini validi ricevuti dall'operatore, effettuati direttamente dall'utente o tramite dealer, nel periodo di rilevazione considerato, escludendo gli ordini relativi alla MNP.
Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Misure: a) Percentile 95%[2] del tempo di fornitura
b) Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo contrattualmente previsto
Unità di misura: per la misura a) ore
per la misura b) valore percentuale
Indicazioni obbligatorie: =
Rapporti: unico
Date d'invio dei rapporti all'Autorità: 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

---

[1] si intende per servizio pre-pagato un servizio in cui il cliente, mediante l'acquisto e l'utilizzo di una carta SIM (Subscriber Identity Module)/USIM(UMTS Subscriber Identity Module) e di unità di traffico telefonico di importo predeterminato, fruisce dei servizi di comunicazione elettronica sino ad esaurimento delle stesse unità.
Si intende per servizio post-pagato un servizio in cui il cliente sottoscrive un contratto di abbonamento che prevede l'invio periodico al cliente di una fattura e della relativa documentazione di fatturazione per il traffico effettuato.

[2] Il percentile 95% (detto anche 95esimo percentile) del tempo di fornitura è il tempo massimo entro il quale il 95% delle richieste di fornitura è stato soddisfatto. Ovvero, il 95% delle forniture sono eseguite con un tempo non superiore al "percentile 95%", mentre il rimanente 5% delle forniture sono eseguite con un tempo superiore al "percentile 95%".

ALLEGATO 2
(art.3, commi 1, lett. a, e 2, lett. a)

TEMPO DI RINNOVO DEL CREDITO

Definizione dell'indicatore: il tempo, misurato in minuti, che intercorre tra il minuto in cui è stata registrata dall'operatore la richiesta della ricarica del credito e il minuto in cui il nuovo credito è effettivamente disponibile al richiedente.

Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio
Periodi di riferimento per la valutazione dell'indicatore: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Servizi a cui si applica: servizi prepagati
Rilevazione dei dati: censuaria - raccolta di tutte le richieste, formalmente corrette, di ricarica del credito ricevute dall'operatore, effettuate dall'utente nelle modalità previste, nel periodo di rilevazione considerato.
Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Misure: Percentile 95% del tempo di ricarica
Unità di misura: minuti
Indicazioni obbligatorie: =
Rapporti: unico
Date d'invio dei rapporti all'Autorità: 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 3
(art.3, commi 1, lett. a e 2, lett. a)

TEMPI DI RISPOSTA ALLE CHIAMATE AI SERVIZI DI ASSISTENZA CLIENTI DELL'OPERATORE

Definizione dell'indicatore:

1) tempo minimo di navigazione per accedere alla scelta "operatore umano" ossia intervallo di tempo tra il momento in cui viene completata correttamente la selezione del numero di assistenza e l'istante in cui può essere selezionata dall'utente chiamante la scelta che consente di parlare con un operatore umano[3];
2) tempo di risposta dell'operatore umano dopo la selezione da parte dell'utente della scelta che consente di parlare con l'operatore umano ossia intervallo di tempo tra il momento in cui viene selezionata dall'utente chiamante la scelta "operatore" all'interno dell'IVR di assistenza e l'istante in cui l'operatore umano risponde all'utente per fornire il servizio richiesto;
3) tempo totale di risposta dell'operatore umano ossia intervallo di tempo tra il momento in cui viene completata correttamente la selezione del numero di assistenza e l'istante in cui l'operatore umano risponde all'utente per fornire il servizio richiesto.

Obbligatorietà dell'indicatore: Definizioni 1) e 2) Obbligatorio; Definizione 3) Facoltativo

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: Definizione 1), 2) e 3)
1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Servizi a cui si applica: Definizione 1), 2), e 3)
servizi pre-pagati e post-pagati

Rilevazione dei dati: Definizione 1) censuaria - ad ogni modifica dell'IVR
Definizioni 2) e 3)
censuaria - tutte le chiamate telefoniche entranti generate da terminali fissi e mobili ai servizi di assistenza clienti con risposta da operatore umano nel periodo di rilevazione.

N.B. Per la definizione 2), sono inclusi i tempi trascorsi in attesa di parlare con l'operatore. Non sono inclusi i tempi di trattamento della chiamata da parte dell'operatore (per esempio il periodo di colloquio tra operatore e utente).
Per la definizione 3), sono inclusi i tempi necessari per la navigazione nei sistemi di risposta automatica che precedono il colloquio con l'operatore compresi i tempi trascorsi in attesa di parlare con l'operatore. Non sono inclusi i tempi di trattamento della chiamata da parte dell'operatore (per esempio il periodo di colloquio tra operatore e utente).
Quando un operatore affida il servizio a terze parti, l'operatore mantiene la responsabilità di fornitura dei dati sulla qualità, ma può affidare la misurazione alla terza parte, la quale dovrà fare misure separate per ciascun operatore con cui ha contratti.

Periodi di rilevazione: Definizioni 1), 2) e 3)
1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

---

[3] Per gli operatori convergenti (fissi e mobili) che hanno un unico numero di assistenza clienti, l'intervallo di tempo relativo all'indicatore 1) sarà misurato a partire dal momento in cui il cliente effettua la scelta del ramo dell'IVR dedicato alla telefonia Mobile.

Misure: Definizione 1) media, pesata rispetto alla permanenza di ciascun IVR nel semestre, dei tempi minimi di accesso nell'IVR alla scelta "operatore umano" ossia media, effettuata sulle rilevazioni del semestre, dei tempi minimi che intercorrono tra l'istante di accesso all'IVR e quello in cui l'utente è informato del codice dell'opzione "operatore" (la cui scelta consente cioè di parlare direttamente con un operatore umano) ed è consentita la sua selezione. La misurazione e' effettuata includendo anche la somma di tutti i tempi di ascolto dei messaggi precedenti l'indicazione del codice dell'opzione, ovvero nell'ottica di un utente non informato della struttura dell'IVR. Qualora un operatore abbia più numeri di assistenza o associ ad uno stesso numero diversi IVR strutturati in maniera differente si deve effettuare la media dei tempi minimi pesata sulla base delle chiamate terminate sull'operatore umano di ciascun numero di assistenza ovvero su ciascun diverso IVR. Solo nel caso in cui non sia utilizzato un IVR per alcun tipo di chiamata entrante, il valore rilevato si ritiene pari a zero.

Definizione 2)
a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti
b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi

Definizione 3)
a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti
b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi

Unità di misura: Definizioni 1), 2) e 3)
misura a) secondi
Definizioni 2) e 3)
misure b) valore percentuale

Indicazioni obbligatorie: =

Rapporti: unico

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: Definizione 1), 2) e 3)
1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 4
(art.3, commi 1, lett. a e 2, lett. a)

TEMPI DI RISPOSTA DEI SERVIZI DI CONSULTAZIONE ELENCHI

Definizione dell'indicatore: Il periodo di tempo che intercorre tra la ricezione da parte della rete delle informazioni di indirizzamento complete e l'istante in cui l'operatore umano o un equivalente sistema di risposta automatica risponde all'utente chiamante per fornire il servizio richiesto.
Obbligatorietà dell'indicatore: Obbligatorio
Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Servizi a cui si applica: Servizi di consultazione elenchi
Rilevazione dei dati: sono possibili 2 alternative:
a) censuaria - tutte le chiamate entranti a servizi di consultazione elenchi nel periodo di campionamento
b) campionaria - sulla base di un campione significativo delle chiamate entranti di consultazione elenchi nel periodo di campionamento
N.B. Sono inclusi i tempi di attesa dovuti a operatore occupato e i tempi dovuti a sistemi di risposta automatica fino al punto in cui la richiesta può essere trattata. Non sono inclusi i tempi di trattamento della richiesta stessa (per esempio il periodo di colloquio con un operatore o il tempo di reperimento dell'informazione da una banca dati).
Il tempo di instaurazione del collegamento dal terminale fisso o mobile al "call center", può essere omesso e in tal caso va indicata l'omissione.
Quando un operatore affida il servizio a terze parti, l'operatore mantiene la responsabilità di fornitura dei dati sulla qualità, ma può affidare la misurazione alla terza parte, la quale dovrà fare misure separate per ciascun operatore con cui ha contratti
Nel caso in cui le rilevazioni siano basate su campioni, questi devono essere scelti in modo casuale e tali da essere statisticamente indipendenti. Il numero minimo di campioni deve essere tale da garantire un valore di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di confidenza e media) non superiore al 10% con un intervallo di confidenza del 95%.
Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale
Misure: a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti
b) percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi
Unità di misura: per la misura a) secondi
per la misura b) Valore percentuale
Indicazioni obbligatorie: a) metodo di rilevazione utilizzato, scelto tra quelli previsti;
b) numero di campioni osservati (nel caso di rilevazione su base campionaria);
c) prezzi applicati o indirizzo della pagina web ove sono reperibili i prezzi applicati aggiornati.
Rapporti: unico
Date d'invio dei rapporti all'Autorità: 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 5
(art.3, commi 1, lett. a e 2, lett. a)

RECLAMI SUGLI ADDEBITI

Definizione dell'indicatore:
1) nel caso di servizi post-pagati, la percentuale di fatture per cui l'utente ha reclamato (in forma scritta o in altra forma tracciabile riconosciuta dall'operatore e indicata nella carta dei servizi) rispetto al numero di fatture emesse nello stesso periodo;
2) nel caso di servizi pre-pagati, il rapporto tra il numero di reclami (in forma scritta o in altra forma tracciabile riconosciuta dall'operatore e indicata nella carta dei servizi) riguardanti gli addebiti ricevuti e il numero medio di SIM/USIM attive nel periodo di rilevazione.
Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio.
Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: 1 gennaio-31 dicembre – annuale
Servizi a cui si applica: Definizione 1)
servizi post-pagati
Definizione 2)
servizi prepagati.
Rilevazione dei dati: censuaria
N.B. Sono presi in considerazione tutti i reclami (in forma scritta o in altra forma tracciabile riconosciuta dall'operatore e indicata nella carta dei servizi) ricevuti nel periodo di osservazione indipendentemente dalla fondatezza del reclamo.
Per SIM/USIM attiva si intende una SIM/USIM che permette l'accesso ai servizi offerti dall'operatore.
Periodi di rilevazione: 1 gennaio-31 dicembre – annuale
Misura: Definizione 1)
rapporto tra il numero dei reclami (in forma scritta o in altra forma tracciabile riconosciuta dall'operatore e indicata nella carta dei servizi) ricevuti nel periodo di rilevazione considerato e il numero di fatture emesse nello stesso periodo.
Definizione 2)
rapporto tra il numero di reclami (in forma scritta o in altra forma tracciabile riconosciuta dall'operatore e indicata nella carta dei servizi) riguardanti gli addebiti ricevuti nel periodo di rilevazione considerato e il numero medio di SIM/USIM attive nello stesso periodo.
Unità di misura: valore percentuale
Indicazioni obbligatorie: se vengono emesse fatture uniche per servizi di telefonia fissa e mobile post-pagati indicare la percentuale di fatture di questo tipo rispetto al totale delle fatture emesse in qualità di operatore mobile. Indicare in quale forma (in forma scritta o in altra forma tracciabile riconosciuta dall'operatore e indicata nella carta dei servizi) sono accettati i reclami degli utenti.
Rapporti: unico
Date d'invio dei rapporti all'Autorità: annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 6
(art.3, commi 1, lett. a e 2, lett. a)

ACCURATEZZA DELLA FATTURAZIONE

Definizione dell'indicatore: La percentuale di fatture oggetto di contestazioni riconosciute fondate che generano un riaccredito degli importi al cliente mediante un'altra fattura con rettifica od una nota di credito rispetto al numero di fatture emesse nello stesso periodo.
Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio
Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: 1 gennaio-31 dicembre – annuale
Servizi a cui si applica: servizi post-pagati
Rilevazione dei dati: censuaria – tutte le fatture (indipendentemente dal periodo di emissione) oggetto di contestazioni riconosciute fondate che generano un riaccredito degli importi al cliente mediante un'altra fattura con rettifica o una nota di credito emessa nel periodo di osservazione .
Periodi rilevazione: 1 gennaio-31 dicembre – annuale
Misura: Rapporto tra il numero delle fatture (indipendentemente dal periodo di emissione) oggetto di contestazioni riconosciute fondate che generano un riaccredito degli importi al cliente mediante un'altra fattura con rettifica o una nota di credito emessa nel periodo considerato e il numero totale di fatture emesse nello stesso periodo.
N.B. La percentuale è calcolata considerando tutte le fatture oggetto di contestazione fondata per le quali il riaccredito al cliente è avvenuto nel periodo di riferimento, indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono le fatture errate, rapportate al numero di fatture emesse nel periodo considerato
Unità di misura: Valore percentuale
Indicazioni obbligatorie: =
Rapporti: unico
Date d'invio dei rapporti all'Autorità: annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 7
(art.3, commi 1, lett. a e 2, lett. a; art.5, comma 1, lett.b)

ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO GSM

Definizione dell'indicatore:

1) Probabilità che, in condizione di display indicante la presenza di copertura, una richiesta di instaurazione di un canale per traffico voce o per traffico dati a commutazione di circuito venga soddisfatta dalla rete.
2) Probabilità che, in condizione di display indicante la presenza di copertura, una richiesta di instaurazione di almeno un canale per traffico dati a commutazione di pacchetto venga soddisfatta dalla rete.

Obbligatorietà dell'indicatore: Definizione 1) e 2) obbligatorio

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: Definizione 1) e 2)
1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Servizi a cui si applica: Definizione 1)
servizi voce e dati a commutazione di circuito
Definizione 2)
servizi dati a commutazione di pacchetto.

Rilevazione dei dati: Definizione 1) e 2)
censuaria.

N.B. – I dati vanno rilevati per ogni cella di rete separatamente per i servizi disponibili. I dati vanno rilevati dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per tutti i tentativi di connessione in tutti i giorni dell'anno compresi i festivi per:

Definizione 1)
servizio telefonico e servizio dati a commutazione di circuito

- una richiesta di instaurazione di un canale ovvero un tentativo di connessione per il servizio telefonico voce è la richiesta di accesso alla rete radio mobile con un terminale in condizione di Display indicante la presenza di copertura, sia per le chiamate originate sia per le chiamate terminate. Una chiamata originata o terminata da un terminale in condizioni di Display indicante la presenza di copertura, è soddisfatta dalla rete quando il canale è messo a disposizione dalla rete dell'operatore.

Definizione 2)
servizio dati a commutazione di pacchetto

- un tentativo di connessione dati è la richiesta di accesso alla rete radio mobile con un terminale in condizione di Display indicante la presenza di copertura. Una richiesta di connessione originata da un terminale in condizioni di Display indicante la presenza di copertura, è soddisfatta dalla rete quando almeno un canale dati è messo a disposizione dalla rete dell'operatore.

Periodi di rilevazione: Definizione 1) e 2)
1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Misura: Definizione 1)
Percentuale di richieste di instaurazione di una connessione voce o dati a circuito, originate o terminate nella rete dell'operatore che sono andate a buon fine, valutate sulla base di quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera b)..

Definizione 2)
Percentuale del numero di tentativi di connessione dati a commutazione di pacchetto andati a buon fine e il numero totale di tentativi di connessione dati a commutazione di pacchetto, valutate sulla base di quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera b)

Unità di misura: Definizione 1) e 2)
valore percentuale

Indicazioni obbligatorie: =

Rapporti: Dati separati per:
Definizione 1)
servizio telefonico voce e dati a circuito
Definizione 2)
servizio dati a commutazione di pacchetto

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: Definizione 1 e 2)
1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

---

ALLEGATO 8
(art.3, commi 1, lett. a e 2, lett. a; art.5, comma 1, lett.b)

PROBABILITA' DI MANTENIMENTO DELLA CONNESSIONE

Definizione dell'indicatore: la percentuale di connessioni voce correttamente concluse dalla rete GSM, a seguito della esplicita richiesta di uno dei due terminali, rispetto al totale delle chiamate instaurate con successo.

Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio

Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore:1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Servizi a cui si applica: servizi voce.

Rilevazione dei dati: censuaria – tutte le connessioni terminate con successo su esplicita richiesta di uno dei terminali coinvolti nella comunicazione.
N.B. - I dati vanno rilevati per ogni cella di rete. I dati orari vanno rilevati dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per tutti i tentativi di chiamata in tutti i giorni dell'anno compresi i festivi per il servizio voce;

Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre;
1 luglio-31 dicembre – 2° semestre;
1 gennaio-31 dicembre – annuale

Misura: Percentuale delle connessioni voce instaurate con successo sulla rete GSM o instaurate sulla rete UMTS e passate su quella GSM rilevate sulla propria rete e terminate dopo l'instaurazione della chiamata su esplicita richiesta da parte di uno dei due utenti (ovvero terminali) coinvolti nella conversazione rispetto al numero totale delle chiamate instaurate con successo sulla rete, valutata sulla base di quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera b).

Unità di misura: valore percentuale

Indicazioni obbligatorie: =

Rapporti: unico

Date d'invio dei rapporti all'Autorità: 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

ALLEGATO 9
(art.3, commi 1, lett. a e 2, lett. a; art.5, comma 1, lett.b)

PROBABILITA' DI TRASFERIMENTO DEGLI SMS AL CENTRO SMS[4]

Definizione dell'indicatore: la probabilità che un messaggio SMS inviato dall'utente sia effettivamente consegnato al centro di raccolta e gestione degli SMS (cosiddetto SMSC).
Obbligatorietà dell'indicatore: obbligatorio
Periodi di riferimento della valutazione dell'indicatore: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre; 1 luglio-31 dicembre – 2° semestre; 1 gennaio-31 dicembre – annuale
Servizi a cui si applica: servizi mobili: SMS.
Rilevazione dei dati: censuaria – tutti gli SMS originati da e destinati a un numero per servizi mobili e personali ricevuti dal centro servizi nel periodo di rilevazione.
N.B. I dati vanno rilevati negli orari dalle ore 00:00 alle ore 24:00 in tutti i giorni dell'anno compresi i festivi.
Sono esclusi dalla rilevazione i messaggi SMS non originati da o non consegnati a un numero per servizi mobili e personali.
Periodi di rilevazione: 1 gennaio-30 giugno – 1° semestre; 1 luglio-31 dicembre – 2° semestre; 1 gennaio-31 dicembre – annuale
Misure: la percentuale di SMS effettivamente ricevuti dal SMSC rispetto a quelli inviati dall'utenza, valutata sulla base di quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera b).
Unità di misura: percentuale
Indicazioni obbligatorie: =
Rapporti: unico.
Date d'invio dei rapporti all'Autorità: 1° semestre - periodo 1 gennaio-30 giugno - entro 3 mesi (30 settembre)
2° semestre 1 luglio-31 dicembre - entro 3 mesi (31 marzo)
annuale 1 gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno

---

[4] Questo indicatore è rappresentativo della probabilità di consegna degli SMS al terminale dell'utente finale, qualora questo sia o entri in condizioni di copertura entro il "time out" impostato, in quanto, in tali condizioni, la probabilità di scarto degli SMS a valle dell'SMSC è usualmente trascurabile in funzione dell'elevato tasso di ripetizione dei tentativi di consegna normalmente adottato dagli SMSC

ALLEGATO 10
(art.3, commi 1, lett. d, e 3, lett. b)

Informazioni relative alle prestazioni di base offerte dagli operatori agli utenti finali con il servizio di comunicazioni mobili e personali

Prestazioni fornite con l'offerta di base	SI	NO	NOTE
Raggiungibilità delle numerazioni per servizi a tariffazione speciale[5]			
Assistenza telefonica[6]			
Copertura per le diverse tecnologie[7]			
Velocità massima di cifra nella trasmissione dati[8]			

[5] Specificare nelle note l'indirizzo del sito web (possibilmente l'area e il percorso) dove reperire ulteriori informazioni.

[6] Specificare nelle note gli orari di lavoro dell'assistenza telefonica e i relativi numeri e precisare se gratuita o a pagamento

[7] Indicare per ciascuna delle tecnologie, GSM ed UMTS, le modalità, specificando nelle note il/i numero/i telefonici ed eventualmente l'indirizzo web, con cui possono essere chieste informazioni circa la copertura: questa deve essere fornita con grado di dettaglio almeno pari al comune o al municipio per le grandi aree urbane.

[8] Indicare tale velocità per ciascuna tecnologia ad esempio GPRS (per ciascuna classe di collegamento offerto), UMTS, EDGE ed eventuali altre.

05A07560

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 luglio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Bari prot. n. 17350/05 del 29 giugno 2005 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che, a seguito della sostituzione del server catasto - geometrico, nel giorno 22 giugno 2005 dalle ore 11 alle ore 12 e nel giorno 23 giugno 2005 dalle ore 8,30 alle ore 9,30, si è verificato un malfunzionamento del sistema informatico con conseguente disservizio riguardante le seguenti attività: visure della mappa numerica e rilascio di estratti di mappa; accettazione ed approvazione atti di aggiornamento del catasto urbano con procedure Docfa; accettazione delle domande di voltura catastale; recupero arretrato inerente gli atti di aggiornamento geometrico.

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 4 luglio 2005 con nota prot. n. 1782/05 ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali nel giorno 22 giugno 2005 dalle ore 11 alle ore 12 e nel giorno 23 giugno 2005 dalle ore 8,30 alle ore 9,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 12 luglio 2005

Il direttore regionale: GERBINO

05A07502

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota del 30 giugno 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lecco, con la quale sono stati comu-

nicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei Servizi catastali dell'Ufficio, nel giorno 30 giugno 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali, è dipeso dal malfunzionamento del sistema informativo catastale dovuto ad un'interruzione del server censuario e cartografico a causa di un guasto alle linee telefoniche;

Visto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente con nota prot. n. 1114 del 14 luglio 2005;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco limitatamente ai servizi catastali, nel giorno 30 giugno 2005 per l'intera giornata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 luglio 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A07524

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 11 luglio 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Attuazione dell'ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003, dell'ordinanza n. A/6 del 14 giugno 2004 e dell'ordinanza A/16 del 14 gennaio 2005, in relazione al finanziamento dell'intervento di recupero e/o smaltimento dei rifiuti depositati a seguito dell'alluvione in aree private nel comune di Carrara. (Ordinanza n. A/26).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla Protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00;

Considerato che con l'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 è stata accantonata la somma di euro 3.000.000,00 per l'intervento di recupero e/o smaltimento delle terre provenienti dall'alluvione del settembre 2003:

Considerato che all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. A/3 del 30 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003, si individua il comune di Carrara quale soggetto attuatore dell'intervento in argomento;

Preso atto che con l'art. 1 dell'Ordinanza commissariale n. A/6 del 14 giugno 2004 si da attuazione alle procedure necessarie per la realizzazione dell'intervento di smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti dall'alluvione del settembre 2003 e che, all'art. 3 della medesima, si ordina di utilizzare per la progettazione e realizzazione dell'intervento la somma di euro 3.000.000,00, a tal fine accantonata in base alla predetta Ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003;

Considerata l'Ordinanza commissariale n. A/16 del 14 gennaio 2005 con la quale si definiva la documentazione tecnica e contabile utile alla rendicontazione dei lavori di smaltimento e/o recupero delle terre;

Viste le Ordinanze commissariali n. A/19 del 25 febbraio 2005 e n. A/24 del 22 aprile 2005 con le quali venivano approvati i quadri economici assestati, di cui l'ultimo approvato dalla giunta comunale con delibera n. 58 del 24 febbraio 2005 ammonta ad un importo di euro 2.092.950,00;

Vista la nota del responsabile del procedimento del comune di Carrara del 13 maggio 2005, con la quale informava che l'AMIA S.p.a., incaricata del controllo e rendicontazione delle operazioni di smaltimento e/o recupero, nell'effettuare il riepilogo dei quantitativi delle terre smaltite alla data del 26 aprile 2005 ha accertato che queste ammontavano a 71.159 tonnellate, superando già i quantitativi inizialmente stimati in 70.000 tonnellate;

Visto che il personale del Settore ambiente del comune di Carrara il 2 maggio 2005, a seguito di apposito sopralluogo, ha verificato l'effettiva quantità di terre dell'alluvione del settembre 2003 ancora presenti nell'area di stoccaggio provvisorio, quantificandole in circa 12.400 tonnellate;

Considerato che, come riportato nella suddetta nota del responsabile del procedimento, il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria dei lavori prevede che questa provveda al completo smaltimento e/o recupero delle terre al medesimo prezzo unitario offerto (pari ad euro 20,25/ton più euro 0,50/ton per oneri per la sicurezza), anche per le quantità eccedenti quelle inizialmente stimate ed oggetto del contratto stesso;

Preso atto della deliberazione di giunta n. 340 del 6 giugno 2005 con la quale il comune di Carrara, alla luce delle ulteriori quantità di terre ancora da smaltire e/o recuperare e dei necessari lavori di ripristino dell'area di stoccaggio, approva il nuovo quadro economico pari ad un totale di euro 2.270.000,00;

Visto che per effetto di quanto sopra descritto il nuovo quadro delle spese ammonta a complessivi euro

2.270.000,00, comunque ricompresi nella somma accantonata per il suddetto intervento con Ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003;

Ritenuto di dover dar corso all'ultimazione dell'intervento di smaltimento delle terre ancora presenti presso l'area di stoccaggio ed ai successivi lavori di ripristino del sito;

Ritenuto il nuovo quadro economico assestato pari a euro 2.270.000,00, congruente quale importo totale a cui far riferimento per i pagamenti di cui all'Ordinanza commissariale n. A/16 del 14 gennaio 2005;

Sentiti gli enti locali interessati;

Viste le deroghe previste dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Ordina:

1. Al comune di Carrara la conclusione dell'intervento di recupero e/o smaltimento delle terre, così come configurato dal nuovo quadro economico approvato con delibera di giunta comunale n. 340 del 6 giugno 2005;

2. Al comune di Carrara l'invio al Commissario, una volta ultimati i lavori di cui all'art. 1 precedente, di tutta la documentazione prevista dall'Ordinanza commissariale n. A/1 6 del 14 gennaio 2005;

3. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto, nel bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 11 luglio 2005

Il commissario delegato: ARTUSA

05A07525

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 15 luglio 2005, n. **30/05.**

Apprendistato professionalizzante.

Alle Direzioni regionali del lavoro
Alle Direzioni provinciali del lavoro
Alla Regione siciliana
Assessorato lavoro
Ufficio regionale del lavoro
Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento Assessorato lavoro
All'INPS - Direzione generale
All'INAIL - Direzione generale
Alla Direzione generale per l'attività ispettiva
Al SECIN

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I. *Premessa.*

Alla luce delle recenti modifiche del quadro normativo di cui alla legge n. 80 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 (c.d. Decreto Competitività), che introduce il comma 5-*bis*, all'art. 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed a seguito dei chiarimenti intervenuti con la Sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005, che si pronuncia anche con riguardo alla ripartizione di competenze nella regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, si ritiene necessario fornire alcune delucidazioni operative in merito alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante.

II. *Contrattazione collettiva e regolamentazioni regionali.*

Occorre precisare, in primo luogo, che a seguito della novella di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, che aggiunge il comma 5-*bis*, all'art. 49, decreto legislativo n. 276 del 2003, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa, in attesa di apposite leggi regionali da adottarsi di intesa con le parti sociali, alla autonomia collettiva nella forma dei contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La disposizione deve essere intesa nel senso che il legislatore, al fine di accelerare il processo di messa a regime dell'istituto, affida la definizione della disciplina per l'apprendistato professionalizzante agli stessi soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali potranno concordarla in qualsiasi momento senza, dunque, dover attendere la fase di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Nulla esclude peraltro, anche ai sensi dell'art. 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che la regolamentazione della materia venga definita anche mediante uno o più accordi interconfederali.

In attesa della regolamentazione regionale è pertanto legittimo il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall'art. 49, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che dovrà in ogni caso applicarsi nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 276 del 2003. In considerazione del dato caratterizzante dell'elemento formativo, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà in ogni caso essere considerato immediatamente operativo unica-

mente con riferimento a quei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, che abbiano determinato - direttamente o indirettamente, anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall'ISFOL - gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione. In caso di dubbio circa la utilizzabilità del contratto collettivo le parti sociali interessate e i singoli datori di lavoro potranno utilizzare, per gli opportuni chiarimenti, l'istituto dell'interpello di cui al decreto legislativo n. 1124 del 2004.

Qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato preveda la regolamentazione dell'istituto, ma non contenga una precisa disciplina dei profili formativi, le parti, in accordo tra loro, potranno determinarne il contenuto vuoi con riferimento ai profili formativi predisposti dall'ISFOL in vigenza della legge n. 196 del 1997 vuoi mediante l'ausilio degli Enti bilaterali e, qualora previsto dal CCNL applicato, previo parere di conformità degli stessi, vuoi, infine, tenendo conto di quanto previsto dai provvedimenti regionali fin qui adottati in materia di disciplina sperimentale dell'apprendistato professionalizzante.

Ai fini della piena e immediata operatività dell'istituto restano infatti in vigore le sperimentazioni regionali e le relative delibere di giunta, purché compatibili con il dettato della decreto legislativo n. 276 del 2003 e dei principi e criteri direttivi in esso contenuti. Questo in considerazione del fatto che, come già chiarito dalla Circolare n. 40, del 2004, il decreto legislativo n. 276 del 2003 affida in via prioritaria a regolamentazioni regionali, da adottarsi d'intesa con le parti sociali, la disciplina dell'istituto. Peraltro, qualora vi siano sperimentazioni regionali in atto le parti sociali dovranno uniformarsi ad esse proprio in ragione del fatto che la cooperazione tra livello nazionale, livello regionale e parti sociali è il meccanismo individuato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 per mettere a regime il nuovo apprendistato.

III. *Articolazione ed erogazione della formazione e competenze degli enti bilaterali.*

Alla luce di quanto affermato all'art. 49, comma 5, lettera *b)*, ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra associazioni datoriali e organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e agli enti bilaterali è assegnato, in via sussidiaria alla regolamentazione regionale, il compito di determinare le modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna o interna, alla singole aziende. Sono pertanto fatte salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono, per l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante e con riferimento ai soli profili formativi dell'istituto, il necessario parere di conformità da parte dell'ente bilaterale.

A questo proposito, come già affermato con Circolare n. 40 del 2004, abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 85, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, non sono da considerarsi legittime le clausole dei contratti collettivi e/o le previsioni che subordinino la stipula del contratto di apprendistato, o il parere di conformità per quanto attiene i profili formativi del contratto, alla iscrizione all'Ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore nazionale. Saranno pertanto considerati validi i contratti di apprendistato stipulati anche in assenza di iscrizione all'Ente bilaterale. Va tuttavia precisato, come già specificato nella Circolare n. 40, che è pur sempre ipotizzabile un obbligo per tutti i soggetti di sottoporre i contratti di apprendistato al parere di conformità degli enti bilaterali, per quanto attiene i profili formativi dei contratti medesimi, là dove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e non si ponga in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale.

Come previsto dall'art. 49, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 276 del 2003 la formazione formale, interna o all'esterna alla azienda, dovrà essere prevista per un minimo di centoventi ore all'anno. Come già specificato con circolare n. 40 del 2004, per formazione formale si intende la formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamento, certificabili e verificabili negli esiti secondo le modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto ovvero dalle future normative regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning. Restano peraltro ancora valide le distinzioni tra competenze trasversali e tecnico professionali di cui alla legge n. 196 del 1997.

Là dove esistano sperimentazioni in atto, e in attesa delle leggi regionali, il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle regioni e dalle province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle professioni. In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le regioni e le province autonome potranno autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi.

IV. *Limiti di età.*

Così come previsto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e confermato dai più recenti orientamenti della Cassazione (sentenza n. 10169/2004), possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni. L'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).

È opportuno precisare, a questo proposito, che l'immediata operatività dei nuovi limiti di età opera unicamente con riferimento a quei contratti collettivi che prevedano direttamente o indirettamente, come indicato sopra, gli elementi minimi di erogazione ed articolazione della formazione. Per le situazioni sopra descritte, viene così a decadere la vigenza della legge n. 196 del 1997, che rimane comunque applicabile (in

attesa delle intese di cui al comma 4 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003 o delle leggi regionali di cui al comma 5-*bis* all'art. 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003) per i giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni, per i quali non risulti ancora utilizzabile l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Per la parte economica e normativa e riguardo ai contenuti formativi sono ad essi applicabili le disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili.

V. *Profili retributivi.*

A conferma di quanto già affermato nella circolare n. 40/2004, la retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale. Unitamente al livello di inquadramento iniziale dell'apprendista, spetta alla contrattazione collettiva nazionale stabilire la progressiva elevazione del livello di inquadramento, con riferimento al maturare dell'anzianità dell'apprendista. Come già specificato con circolare n. 40 del 2004, si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'art. 13 della legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.

VI. *Durata.*

Ai sensi dall'art. 49, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 la durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a due anni e superiore a sei. In tal senso pare opportuno rammentare che per la regolamentazione di rapporti di breve durata con giovani e adolescenti sarà possibile utilizzare lo strumento dei tirocini estivi di orientamento la cui regolamentazione, così come espressamente chiarito dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 50/2005, è rimessa alla competenza delle regioni.

Roma, 15 luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

05A07601

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinale per uso veterinario

Estratto decreto n. 52 del 12 luglio 2005

La titolarità dei medicinali veterinari:

Ossitetraciclina 10% liquido:
- flacone da 0,2 kg - A.I.C. n. 102789029;
- flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102789031;
- flacone da 5 kg - A.I.C. n. 102789017;

Ossitetraciclina 20%:
- fustino da 1 kg - A.I.C. n. 102790021;
- fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102790033;
- sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102790019;

Eritromicina 20%:
- fustino da 1 kg - A.I.C. n. 102953015;
- sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102953027;
- fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102953039;

Tilosina 20% liquida:
- fusto da 5 kg - A.I.C. n. 103378016;
- fusto da 10 kg - A.I.C. n. 103378028,

fino ad ora registrati a nome della società Medilabor di Odore dott. Carlo di Cavallermaggiore è ora trasferita alla società Andreotti farmaceutica S.r.l. di Guarda Medica (Rovigo), via Eridania ovest, 65.

I medicinali veterinari in questione verranno tutti prodotti presso l'officina Unione Commerciale Lombarda sita in Brescia via G. Di Vittorio, 36.

Le confezioni dei medicinali veterinari devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatte salve le modifiche riguardanti il titolare A.I.C. e l'officina di produzione e restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07569

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale al «Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza S.c.r.l.», in Piacenza.

Con decreto ministeriale 14 luglio 2005 al «Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza S.c.r.l.», con sede legale in Piacenza, via C. Colombo n. 35, viene revocata l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale l'area doganale n. 41 di mq 6.035 di superficie, sita in Piacenza, via C. Colombo n. 35.

05A07532

Istituzione di un magazzino generale da parte della società «Piovani Nello & C. S.n.c.», in Traversetolo

Si comunica che con decreto ministeriale 18 luglio 2005 la società «Piovani Nello & C. S.n.c.», con sede in Traversetolo (Parma), frazione Bannone, via Bagnacana n. 7, è autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale.

05A07571

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di dieci società cooperative

Il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

BUSC	DENOMINAZIONE	SEDE	COST.	COD. FISCALE O REA
4528	Elma	Firenze	7 marzo 1983	03348360482
4549	Cooperativa agricola comunità OASI	Dicomano	31 maggio 1983	03381150485
4600	Il vivaio	Incisa Valdarno	16 dicembre 1983	02027840483
4642	Metropolis	Firenze	8 novembre 1984	03550220481
4659	Colophon-Archivisti bibliotecari e documentalisti	Borgo S. Lorenzo	16 aprile 1984	03497110480
4687	Turismo e ambiente società cooperativa sociale	Firenze	22 gennaio 1985	03621620487
4705	Cooperativa le Mimose	Firenze	14 marzo 1985	03625250489
4732	Ippotour la Selva	Lastra a Signa	10 aprile 1985	03634930485
4763	C.B.S. Capo di Buona Speranza	Firenze	18 luglio 1985	03648440489
4799	Firenze servizi	Firenze	25 ottobre 1985	03690070481

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini, 9 - 50129.

05A07499

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 luglio 2005

Dollaro USA	1,2065
Yen giapponese	134,87
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	30,191
Corona danese	7,4604
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,69440
Fiorino ungherese	245,52
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1049
Corona svedese	9,4210
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,910
Franco svizzero	1,5635
Corona islandese	78,04
Corona norvegese	7,9155
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2998
Nuovo Leu romeno	3,5525
Rublo russo	34,5920
Nuova lira turca	1,6149
Dollaro australiano	1,5857
Dollaro canadese	1,4711
Yuan cinese	9,7843
Dollaro di Hong Kong	9,3791
Rupia indonesiana	11841,80
Won sudcoreano	1236,36
Ringgit malese	4,5256
Dollaro neozelandese	1,7700
Peso filippino	67,262
Dollaro di Singapore	2,0071
Baht tailandese	49,975
Rand sudafricano	8,0681

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A07642

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2005 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 2,05%.

05A07597

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla modifica dell'articolo 9 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Trentino».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLE LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata, nel corso della riunione del 23 giugno 2005, la domanda presentata dal «Consorzio vini del Trentino», con sede in Trento — legittimato ai sensi del decreto ministeriale 5 giugno 2000 — in data 18 aprile 2005, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Trentino» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modifiche;

Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla provincia di Trento;

Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

ALLEGATO

Proposta di modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Trentino»

Art. 9.

«I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma "bordolese" o "renana" o "borgognotta" o "champagnotta" di capacità non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello in uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso bocca in sostanza inerte o da tappo a vite.

I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia "liquoroso", possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel"».

05A07528

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
J02AC02	Itraconazolo	8 unità 100 mg uso orale
B02AA02	Acido Tranexanico	5 unità 500 mg uso parenterale

Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
N04BA02	Levodopa+carbidopa	30 unità (200+50) mg uso orale 50 unità (100+25) mg uso orale
N06AB04	Citolapram	15 ml 4% - uso orale

05A07599

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501174/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 7 2 8 *

€ 1,00